

# Assicurazione Multigaranzia per negozi, attività artigianali e commerciali

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

**AXA Assicurazioni S.p.A.**



**Prodotto: "Buon Lavoro!"**

**Data ultima edizione: ottobre 2022**  
Il DIP aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

## Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

**AXA ASSICURAZIONI S.p.A.**, è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il n.1.00025, con Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como, 17 - 20154 Milano - Italia.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 - Fax +39. 02.48.084.331; indirizzo internet: [www.axa.it](http://www.axa.it); PEC: [axaassicurazioni@axa.legalmail.it](mailto:axaassicurazioni@axa.legalmail.it)

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna) ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

La compagnia è Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83).

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2021), ammonta a € 905 milioni di cui € 232 milioni di capitale sociale interamente versato e € 486 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio e gli utili portati a nuovo. Il solvency ratio al 31 dicembre 2021, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 174% post dividendo prevedibile.

Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: [www.axa.it](http://www.axa.it)

Al contratto si applica la legge italiana.

|  <b>Che cosa è assicurato?</b> |   |
|---|---|
| <b>Sezione A - INCENDIO</b>   | <p>La Sezione A - INCENDIO prevede un pacchetto di garanzie base che prevede la copertura assicurativa contro i danni derivanti da: 1) incendio, fulmine, implosione e scoppio; 2) esplosione; 3) caduta di aeromobili, satelliti e meteoriti; 4) urto di veicoli stradali o di natanti; 5) onda di pressione (bang sonico); 6) rovina ascensori e montacarichi; 7) fumo; 8) atti vandalici e sabotaggio verificatisi anche in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa; nonché guasti cagionati dai ladri; 9) eventi atmosferici (uragano, bufera, tempesta, vento, grandine, ecc.) nonché i danni materiali direttamente causati dalla grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro cemento e manufatti in materia plastica e a pannelli solari e/o fotovoltaici.</p> <p>A titolo esemplificativo sono compresi anche i seguenti rischi: A. danni consequenziali; B. spese di salvataggio; C. spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro; D. spese per trasloco e ricollocazione del contenuto rimasto illeso; E. costi e/o oneri di urbanizzazione nonché maggiori costi di ricostruzione; F. onorari di riprogettazione del fabbricato; G. spese ed onorari di competenza dei periti.</p> <p>La Sezione A - Incendio prevede partite Fabbricato e Contenuto prestate a Valore intero oppure, a scelta del Cliente/Contraente, prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto.</p> <p>Sono inoltre sempre operanti le seguenti Garanzie: Universalità; Buona fede; Rinuncia alla rivalsa; Enti all'aperto; Contenuto presso terzi e presso fiere e mostre; Mercì temporaneamente riposte presso l'abitazione del titolare; Trasloco delle cose assicurate; Modifiche e variazioni a fabbricato e macchinario; Atti di terrorismo; Esistenza di procedure concorsuali - Stabilimenti o reparti inattivi; Deroga alla proporzionale - Tolleranza* (solo per partite Fabbricato e Contenuto assicurati nella forma a Valore intero); Indennizzo a primo rischio assoluto per sinistri fino a 5.000 euro* (solo per partite Fabbricato e Contenuto assicurati nella forma a Valore intero); Reversibilità - Compensazione tra partite assicurate* (solo per partite Fabbricato e Contenuto assicurati nella forma a Valore intero); Selling price; Anticipo indennizzo.</p> |



## Che cosa è assicurato?

|  |   |
|--|---|
| <b>Garanzie Opzionali INCENDIO</b>       | <p>La copertura assicurativa Incendio può essere ulteriormente integrata mediante l'inclusione delle sottostanti Garanzie Opzionali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• LASTRE (LAS);</li><li>• PACCHETTO A: che comprende DANNI DI NATURA ELETTRICA (Fenomeno elettrico ed elettronico (FE) + SPARGIMENTO LIQUIDI - RICERCA GUASTI (RC);</li><li>• RICORSO TERZI (RT);</li><li>• MERCI in refrigerazione (MR);</li><li>• BENI ALL'APERTO (incendio doloso e atti vandalici) (IDO);</li><li>• VEICOLI e/o NATANTI in RIPARAZIONE O MANUTENZIONE (VT);</li><li>• GUASTI MACCHINE al macchinario (MC);</li><li>• PERDITA PIGIONI (PP);</li><li>• PACCHETTO B: che comprende TERREMOTO (TERREM) che copre i danni alle cose assicurate da terremoto e INONDAZIONE, ALLUVIONE (INONDA) che copre i danni alle cose assicurate da inondazione o alluvione;</li><li>• ESTENSIONI INCENDIO (ESTG) garanzie Incendio opzionali valide se richiamate in scheda di polizza: CA2 - Danni da eventi atmosferici a cose all'aperto; FAA - Danni eventi atmosferici a fabbricati aperti da uno o più lati; IMT - Merci, attrezzi e utensili trasportati; MAI1 - Merci in aumento stagione estiva: dal 1° giugno al 15 settembre)* e/o MAI2 - Merci in aumento stagione natalizia: dal 15 settembre al 31 dicembre)* (solo in abbinamento alla partita Contenuto prestata a Valore intero); SD30 - Spese demolizione e sgombero in aumento; LEAO1 - Fabbricati in leasing con formula a valore residuo* (solo in abbinamento alla partita Fabbricato prestata a Valore intero); ALL10 - Allagamento; SW01 - Clausole property - Allegato Smart Working (specifica per imprese che svolgono attività anche in smart working e/o telelavoro).</li><li>• GARANZIE DI SETTORE (ISET): si tratta di alcune garanzie Incendio opzionali espressamente realizzate per alcuni specifici tipi di attività assicurate e contrattualizzate mediante allegati alla scheda di polizza.</li></ul> |
| <b>Sezione B - FURTO e RAPINA</b>        | <p>La Sezione B - FURTO e RAPINA prevede una partita "CONTENUTO FURTO (COF)" con una copertura base con le seguenti garanzie: a) furto con rottura e/o scasso; uso fraudolento di chiavi, furto con scalata, furto con introduzione clandestina; b) rapina od estorsione avvenuta nei locali anche se iniziata dall'esterno; c) i danni causati ai beni assicurati nel commettere o nel tentativo di commettere il furto o la rapina; d) guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi nonché furto di fissi ed infissi; e) atti vandalici commessi dagli autori del furto; f) costo di riacquisto e ricostruzione di enti particolari; g) spese ed onorari del perito; h) spese sostenute per la duplicazione di documenti personali sottratti; i) spese per la sostituzione delle serrature o per migliorare i mezzi di chiusura dei locali o per temporanea vigilanza.</p> <p>Sono sempre operanti le seguenti disposizioni normative: Caratteristiche dei Fabbricati contenuti i beni assicurati; Caratteristiche dei Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia; Furto commesso fuori dalle ore di attività da prestatori di lavoro; Furto con rottura dei vetri delle vetrine; Contenuto presso terzi o presso magazzino separato; Contenuto presso fiere e mostre; Furto pannelli solari o fotovoltaici; Furto motori esterni e unità di raffreddamento di impianti al servizio dell'attività; Trasloco delle cose assicurate; Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato; Esistenza di procedure concorsuali; Coesistenza di assicurazione trasporti; Selling price.</p> <p>Per le Merci a più elevato rischio furto è prevista una franchigia assoluta (come da Articolo - "Franchigia assoluta sulle Merci ad elevato rischio furto").</p>  |
| <b>Garanzie Opzionali FURTO e RAPINA</b> | <p>La copertura può essere ulteriormente integrata mediante le coperture opzionali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• VEICOLI e/o NATANTI ALL'APERTO nell'area cintata in uso all'Assicurato (VEF).</li><li>• ESTENSIONI FURTO (CAF), cioè le garanzie Furto opzionali valide se richiamate in scheda di polizza: GL20 - Guasti cagionati dai ladri in aumento (3.000 euro); CAE3 - Cose all'aperto; PR20 - Portavalori fino a 2.000 euro; PR50 - Portavalori fino a 5.000 euro; MT - Furto attrezzi e merci trasportate; FEDE - Furto con destrezza; C828 - Distributori automatici; FTEM - Furto verificatosi in occasione di terremoto; FES - Furto verificatosi in occasione di eventi sociopolitici.</li><li>• GARANZIE DI SETTORE (FSET): si tratta di alcune garanzie Furto opzionali espressamente realizzate (riservate ad alcune tipologie di attività assicurabili) e contrattualizzate mediante allegati alla scheda di polizza.</li></ul>  |
| <b>Sezione C - ASSISTENZA</b>            | <p>La Sezione C - ASSISTENZA prevede un pacchetto di prestazioni di ASSISTENZA AI LOCALI gestite tramite la Centrale Operativa di AXA Assistance.</p> <p>Prestazioni previste: 1. Invio di un elettricista in caso di urgenza; 2. Invio di un idraulico in caso di urgenza; 3. Invio di un Fabbro/Falegname; 4. Invio di un Vetraio in caso di urgenza; 5. Invio di un Serrandista in caso di urgenza; 6. Invio di un Frigorista in caso di urgenza; 7. Fornitura temporanea di energia elettrica; 8. Servizio di segnalazione guasti; 9. Rientro anticipato; 10. Ripristino attrezzature, impianti e apparecchiature; 11. Recupero documenti e materiale cartaceo; 12. Invia di Guardia Giurata; 13. Ripristino dell'agibilità; 14. Invio tecnico specializzato in disinfestazione.</p>  |
| <b>Sezione D - DANNI INDIRECTI</b>       | <p>La Sezione D - DANNI INDIRECTI prevede le seguenti coperture opzionali alternative tra loro:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• INDENNITÀ AGGIUNTIVA in forma fissa 10% (IND)</li><li>• INDENNITÀ AGGIUNTIVA -Forma a scaglioni (INS);</li><li>• FERMO ATTIVITÀ - Diaria fermo attività (DFA).</li></ul>  |



## Che cosa è assicurato?

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE</b></p>                        | <p>La Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE prevede la Garanzia base R.C.T. che protegge l'imprenditore nei casi di responsabilità per danni procurati a terzi nello svolgimento dell'attività indicata in polizza.</p> <p>Sono sempre operanti le seguenti clausole: Attività accessorie rientranti nella R.C.T. - Garanzia base; R.C. proprietà e/o conduzione dei fabbricati dell'attività; Lavori di ordinaria manutenzione al fabbricato; Committenza di lavori di straordinaria manutenzione; Danni a terzi da incendio, esplosione e scoppio; Danni a terzi da interruzione o sospensione di attività; Danni da inquinamento accidentale; Committenza auto; Responsabilità personale degli addetti - R.C. personale rivalsa INAIL per infortuni gravi a titolari e soci che svolgono attività operativa; Responsabilità derivante da uso di armi per legittima difesa; Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa assicurata. Sono inoltre previste le seguenti garanzie sempre operanti in relazione al rischio assicurato: Operazioni di consegna, prelievo e rifornimento - Danni a mezzi di terzi sotto carico e scarico; Danni da circolazione di carrelli elevatori, mezzi di sollevamento e trasporto, macchine operatrici semoventi; Cessione di lavori in subappalto; Garanzia smercio in regime "Claims Made"; Responsabilità civile per prestazioni a domicilio; Responsabilità Civile per danni a cose indossate dai clienti.</p> <p>Normalmente alla copertura base R.C.T. è abbinata anche la garanzia R.C.O. - Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) in tal caso l'assicurazione opera per gli infortuni sul lavoro subiti dai dipendenti, dai lavoratori subordinati e da tutti i lavoratori di cui si avvale l'Assicurato nel rispetto degli obblighi di legge.</p>  |
| <p><b>Garanzie Complementari RESPONSABILITÀ CIVILE (opzionali)</b></p> | <p>La copertura assicurativa R.C. può essere integrata mediante l'inclusione delle seguenti garanzie opzionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• R.C. LAVORI PRESO TERZI (LT), copre i danni verificatisi presso terzi in ambito lavori.</li> <li>• SME - SMERCIO PLUS (in regime "Claims Made") copre i rischi dello smercio durante i mercati ambulanti e lo smercio "business to business" (quello che avviene tra operatori).</li> <li>• E707 - DANNI A COSE DI TERZI MOVIMENTATE.</li> <li>• E444 - COSE PORTATE DAI CLIENTI ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 C.C.</li> <li>• E445 - COSE CONSEGNATE DAI CLIENTI - LAVANDERIE.</li> <li>• DVC - DANNI A VEICOLI A MOTORE DI TERZI IN CONSEGNA O CUSTODIA rivolta ai riparatori di veicoli</li> <li>• SW02 - Clausola RCT - Allegato Smart Working (specifica per imprese che svolgono attività anche in smart working e/o telelavoro).</li> <li>• R.C. POSTUMA (RCP), copre i danni verificatisi dopo l'ultimazione dei lavori prevista per alcune tipologie di attività assicurabili e con formulazioni specifiche in base al tipo di attività esercitata. Per alcune attività è possibile prevedere anche le clausole opzionali A360 - Estensione limiti attività pregressa per clienti non AXA e/o A361 - Estensione all'attività delle ditte subappaltatrici e/o A362 - Estensione ricerca guasti.</li> <li>• R.C. MALATTIE PROFESSIONALI (RCMP), copre la responsabilità del datore di lavoro per malattie professionali; si tratta di una copertura complementare alla garanzia R.C.O.</li> <li>• In alternativa la garanzia base R.C.T., qualora il Contraente sia il proprietario dei locali affittati o dati in gestione a terzi, la copertura può essere limitata alla "R.C. LIMITATA ALLA SOLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO (RCS)".</li> <li>• R.C. DATORIALE (DAT), che copre le perdite patrimoniali derivanti da richieste di risarcimento promosse da ex dipendenti, dipendenti o potenziali dipendenti dell'impresa Contraente per: loro licenziamenti illegittimi o ingiustificati; mancata assunzione o promozione; ingiustificato provvedimento disciplinare; inadeguata applicazione della Legge sulla "Privacy" D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni (compreso il regolamento (UE) GDPR n. 2016/679); qualsiasi tipo di vessazione negli ambienti di lavoro (discriminazione, molestie, mobbing, ecc.).</li> <li>• GARANZIE DI SETTORE (RCSET): si tratta di alcune garanzie RC opzionali espressamente realizzate (riservate ad alcune tipologie di attività assicurabili) e contrattualizzate mediante allegati alla scheda di polizza.</li> </ul> |
| <p><b>Sezione F - TUTELA LEGALE</b></p>                                | <p>La Sezione F - TUTELA LEGALE prevede una Garanzia base per la difesa degli interessi dell'Assicurato per alcune tipologie di controversie connesse all'attività a cui può essere abbinato il PACCHETTO SICUREZZA (relativo alle seguenti disposizione normative comprese le successive integrazioni o variazioni: D.Lgs. 81/2008 - Testo unico sicurezza; D.Lgs. 196/2003 Codice della Privacy e successive modificazioni e integrazioni (compreso il regolamento (UE) GDPR n. 2016/679); D.Lgs. 193/2007 sicurezza alimentare HCCP; D.Lgs. 152/2006 Codice dell'ambiente; D.Lgs. 231/2001 Responsabilità di impresa).</p>   |
| <p><b>Sezione G - CYBER RISK</b></p>                                   | <p>La Sezione G - Cyber Risk prevede le seguenti garanzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• USO FRAUDOLENTO DI MEZZI DI PAGAMENTO AZIENDALI (UF) + SERVIZIO PREVENZIONE RISCHI CYBER (*).</li> <li>• PROTEZIONE DEI DATI e REPUTAZIONE "on-line", si tratta di una garanzia opzionale di Tutela Legale volta a proteggere l'Assicurato per eventuali lesioni della reputazione "on-line" oppure per furto d'identità digitale o per controversie in tema di acquisti e vendite "on-line" ed E-Commerce.</li> <li>• ASSISTENZA INFORMATICA, garanzia opzionale che prevede un intervento di assistenza da remoto o sul posto in caso di malfunzionamento o necessità di ripristino dell'apparato digitale danneggiato o della rete dati.</li> </ul> <p>(*) <b>II SERVIZIO PREVENZIONE RISCHI CYBER è affidato a:</b><br/> CRIF S.p.A., via M. Fantin, 1-3, 40131 Bologna (BO)<br/> Portale web all'indirizzo <a href="https://www.mistercredit.it">https://www.mistercredit.it</a><br/> Servizio telefonico disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00<br/> Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 94 94 88</p>  |



## Che cosa è assicurato?

### Sezione G - CYBER RISK (segue)

#### Il costo del servizio è totalmente a carico di AXA Assicurazioni S.p.A.

Il contraente può usufruire del servizio accedendo alla propria area riservata all'indirizzo <https://www.mistercredit.it> con le credenziali di accesso fornite da CRIF.

Il servizio, messo a disposizione entro 10 giorni dalla data di effetto della Polizza, è finalizzato a:

- rilevare i principali rischi informatici a cui è esposta l'attività e rilevare il dettaglio delle vulnerabilità sui domini e i servizi;
- monitorare che le mail aziendali, carte di credito, IBAN/CC non finiscano nel Dark web;
- richiedere una prima Assistenza al numero verde (lun-ven 9.00-19.00) per l'accesso alla piattaforma, leggere il contenuto dell'Alert, ricevere consigli sulle azioni più opportune da intraprendere a fronte delle segnalazioni inviate (es. segnalazioni di rischi concreti sui Sistemi e Servizi Web aziendali, furto di carte di credito aziendali o email) rispondere a quesiti relativi a e-mail /comunicazioni sospette o siti sospetti.



## Che cosa NON è assicurato?

### Cose escluse dall'assicurazione incendio

#### Che cosa non è assicurato Sezione A - INCENDIO

Sono esclusi dalle cose assicurate:

- 1) gioielli, perle naturali e coltivate, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale e purché inerenti l'attività assicurata), affreschi, mosaici, raccolte scientifiche, d'antichità e numismatiche e collezioni in genere, aventi valore artistico o affettivo (salvo le raccolte e collezioni filateliche e numismatiche per la voce merceologica "Filatelia, numismatica e articoli da collezionismo - Esclusi preziosi" e salvo le raccolte d'antichità per la voce merceologica "Negozio di oggetti d'arte, galleria d'arte - Esclusi preziosi");
- 2) boschi, coltivazioni floreali ed agricole, alberi, piante, animali in genere (salvo ciò che rientra nella definizione di merci per gli animali per la voce merceologica "Negozio animali domestici" e di fiori e piante per le voci merceologiche "Commercio di fiori e piante - esclusi chioschi (escluso garden center)" e "Commercio di fiori e piante - compresi chioschi (escluso garden center)");
- 3) il terreno o l'area su cui sorge l'attività dichiarata in polizza;
- 4) piazzali, lastricati, strade interne di pertinenza aziendale, salvo diversamente indicato in polizza;

Sono esclusi dalle cose assicurate (segue):

- 5) merci già caricate a bordo di automezzi di trasporto di terzi in sosta nell'area di pertinenza aziendale (qualora garantite da specifica polizza trasporti);
- 6) argini, dighe, bacini artificiali e non, canali, miniere, moli, pontili, piattaforme off-shore, oleodotti, linee di distribuzione o trasmissione di energia al di fuori dell'area dell'attività assicurata;
- 7) natanti di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri e aeromobili di qualsiasi tipo;
- 8) ciclomotori, natanti o veicoli targati (non costituenti merci) e/o altri veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria per veicoli a motore (Codice delle assicurazioni private D.Lgs. n. 209/2005, e successive modificazioni e integrazioni), fermo quanto previsto dalle Garanzie Complementari "Ricorso Terzi (RT)" e "Veicoli e/o natanti in riparazione o manutenzione (VT)";
- 9) attrezzatura, macchinario, merci o altre cose facenti parte del contenuto durante i mercati ambulanti all'aperto.

In ogni caso, salvo diversamente indicato in polizza, dalla somma assicurata sono esclusi:

- 10) fabbricati in "leasing" salvo se operante la clausola LEA01;
- 11) macchinari ed attrezzature in "leasing" se assicurati con polizza leasing separata. Tuttavia, se la polizza leasing è stipulata con la formula a "Valore residuo", si intendono compresi nella partita "Contenuto", qualora assicurata, macchinari ed attrezzature in leasing nei limiti del valore già ammortizzato alla data del sinistro (valore determinato in base al piano di ammortamento ed ai canoni di leasing pagati), escluso in ogni caso il valore residuo o di riscatto del bene;
- 12) apparecchiature elettroniche se assicurate con polizza separata elettronica o guasti macchine;
- 13) pannelli solari e/o fotovoltaici, impianti a biomassa e altri impianti per la produzione di energia, se assicurati per medesimi rischi con specifica polizza separata.

### Esclusioni Incendio

#### Che cosa non è assicurato Sezione A - INCENDIO

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di parti-celle atomiche;
- c) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;
- d) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;
- e) di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione (salvo quanto espressamente previsto per i guasti cagionati dai ladri alle porte ed ai serramenti);

(segue)



## Che cosa NON è assicurato?

|   |  |
|---|--|
| <b>Esclusioni Incendio</b>                                      | <p style="text-align: center;"><b>Che cosa non è assicurato Sezione A - INCENDIO</b></p> <p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione;</li><li>g) causati o dovuti a mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dalle merci, provviste o scorte alimentari, fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione, salvo quanto previsto dalla partita opzionale "Merci in refrigerazione (MR)", se operante;</li><li>h) causati da gelo, salvo quanto previsto dalla partita opzionale "Spargimento liquidi - Ricerca Guasti (AC)", se operante;</li><li>i) di fenomeno elettrico in genere a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, salvo quanto previsto dalla partita opzionale "Danni di natura elettrica (Fenomeno elettrico ed elettronico) (FE)", se operante;</li><li>j) causati da formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico - salvo quanto previsto per allagamento dalla garanzia Allagamento (All10) e dalle partite opzionali "Spargimento liquidi - Ricerca Guasti (AC)" e "Inondazione, alluvione (INONDA)", se operanti;</li><li>k) al contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori causati dall'azione diretta della fiamma o dal calore del focolare;</li><li>l) verificatisi in occasione di atti di terrorismo - salvo quanto previsto dalla garanzia "Atti di terrorismo";</li><li>m) causati o dovuti a occlusione di grondaie, traboccamento e rigurgito di pluviali o di sistemi di scarico dell'acqua piovana - salvo quanto previsto dalla partita opzionale "Spargimento liquidi - Ricerca Guasti (AC)", se operante.</li></ul> <p>Inoltre, l'assicurazione non è operante per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) i danni causati da o dovuti a inquinamento e/o contaminazione ambientale dell'acqua, dell'aria, del suolo nonché di contaminazione da sostanze radioattive;</li><li>2) le perdite di mercato e danni indiretti in genere, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate (salvo quanto espressamente previsto dalla garanzia opzionale "PP - Perdita Pigioni" e dalla Sezione D - Danni indiretti);</li></ul> <p>Rimane sempre escluso qualsiasi Danno Cyber così come indicato all'Art. 15 - "Esclusioni Cyber e Dati - Property" delle Norme comuni che regolano l'assicurazione.</p> <p>Relativamente alla garanzia PP - Perdita Pigioni, sono inoltre esclusi i danni direttamente o indirettamente connessi a Malattie trasmissibili (Art. 14 - "Esclusione Malattie trasmissibili" delle Norme comuni che regolano l'assicurazione).</p> |
| <b>Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia Base Incendio</b> | <p>Fermo restando quanto stabilito dalle precedenti Esclusioni, valgono altresì le seguenti esclusioni specifiche.</p> <p><b>1. Garanzia atti vandalici e sabotaggio; danni provocati da ordigni esplosivi; guasti provocati dai ladri</b></p> <p>La garanzia "Atti vandalici e sabotaggio" non indennizza i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) causati o verificatisi in occasione di atti di terrorismo (regolati dalla specifica garanzia "Atti di terrorismo");</li><li>b) di fenomeno elettrico, salvo quanto previsto dalla Garanzia Opzionale "Danni di natura elettrica (Fenomeni elettrici ed elettronici) (FE)";</li><li>c) di imbrattamento di macchinari ed attrezzature posti all'esterno e/o dei muri esterni dei fabbricati e delle relative dipendenze;</li><li>d) diversi da incendio, esplosione o scoppio, implosione, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi;</li><li>e) subiti da enti all'aperto (compresi veicoli e natanti), ad eccezione di: serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione (salvo quanto espressamente previsto dalle garanzie IDO e CA2, se operanti);</li><li>f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;</li><li>g) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancato o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre.</li></ul>   |



## Che cosa NON è assicurato?

### **2. Garanzia eventi atmosferici (e garanzia danni materiali direttamente causati dalla grandine e danni materiali ai pannelli solari e/o fotovoltaici)**

La garanzia "Eventi atmosferici" non indennizza i danni:

causati da:

- 1) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- 2) mareggiate e penetrazione di acqua marina, valanghe o cedimento o franamento del terreno;
- 3) formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico - salvo quanto previsto per allagamento dalla garanzia opzionale "Allagamento (ALL10)", se operante;
- 4) sovraccarico neve (salvo quanto previsto dalla garanzia sovraccarico neve);

subiti da:

- a) antenne, cavi aerei, gru, insegne e consimili installazioni esterne, salvo quanto previsto dalla garanzia opzionale "Lastre (LAS)", se operante;
- b) enti all'aperto (compresi veicoli e natanti all'aperto), ad eccezione di: pannelli solari e pannelli fotovoltaici, serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione (salvo quanto previsto dalla garanzia "Danni da eventi atmosferici per cose all'aperto (CA2)", se operante);
- c) merci poste all'aperto, anche se già caricate a bordo di automezzi;
- d) tende esterne, tensostrutture, tendostrutture, strutture geodetiche, strutture con copertura in teli fissi o mobili, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto o posto sottotetto;
- e) pensiline, tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), e quanto in essi contenuto o posto sottotetto (salvo quanto previsto per danni materiali direttamente causati dalla grandine e quanto previsto per i fabbricati aperti da uno o più lati e tettoie dalla garanzia opzionale "Eventi atmosferici a Fabbricati aperti su uno o più lati (FAA)", se operante).

### **3. Garanzia sovraccarico neve**

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da "Sovraccarico neve" non sono indennizzabili:

- a) i danni a fabbricati, tettoie in muratura, strutture o serbatoi non conformi alle norme relative ai carichi e sovraccarichi di neve vigenti all'epoca della costruzione o ricostruzione, ed al loro contenuto;
- b) i danni ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia, ed al loro contenuto;
- c) i danni a tegole, grondaie, pluviali, camini, comignoli, antenne, lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti (salvo quanto previsto dalla garanzia accumulo di neve a grondaie, pluviali, camini, comignoli, pannelli solari e/o fotovoltaici);
- d) i danni a tende esterne, pensiline, tensostrutture, tendostrutture, strutture geodetiche, strutture con copertura in teli fissi o mobili, capannoni pressostatici e simili, tettoie con copertura in materiale leggero (es. lastre o rotoli in policarbonato, plastica, ondulux, bambù, vimini e simili), baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto o posto sottotetto;
- e) i danni a pannelli solari e/o pannelli fotovoltaici (salvo quanto previsto dalla garanzia accumulo di neve a grondaie, pluviali, camini, comignoli, pannelli solari e/o fotovoltaici).

### **4. Garanzia accumulo di neve a grondaie, pluviali, camini, comignoli, pannelli solari e/o fotovoltaici**

Relativamente alla garanzia "Accumulo di neve a grondaie, pluviali, camini, comignoli, pannelli solari e/o fotovoltaici" non sono indennizzabili i danni causati alle cose assicurate da bagnamento o allagamento conseguente a infiltrazioni o all'occlusione di grondaie, traboccamento e rigurgito di pluviali o di sistemi di scarico dell'acqua piovana.

### **5. Garanzia Atti di terrorismo**

Relativamente alla garanzia "Atti di terrorismo" l'assicurazione non comprende qualsiasi tipo di perdita, danno, costo o spesa derivanti direttamente od indirettamente da contaminazione nucleare, biologica o chimica dovuta ad atti di terrorismo, ciò indipendentemente dalla causa che provochi o contribuisca alla contaminazione.

Per contaminazione s'intende l'inquinamento, l'avvelenamento o l'uso mancato o limitato di beni o cose a causa degli effetti di sostanze chimiche e/o biologiche e/o radioattive.

### **6. Garanzia Enti all'aperto**

L'assicurazione per gli "Enti all'aperto" non comprende i danni di natura dolosa, sono quindi esclusi, gli atti vandalici in genere, anche se conseguenti ad eventi sociopolitici (salvo quanto previsto dalla garanzia opzionale IDO - "Beni all'aperto Incendio doloso e atti vandalici", se operante).

**Ulteriori esclusioni  
specifiche - Garanzia  
Base Incendio**



## Che cosa NON è assicurato?

### Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie Opzionali Incendio

Fermo restando quanto stabilito dalle precedenti esclusioni generali Incendio, valgono altresì per le Garanzie Opzionali Incendio le seguenti esclusioni specifiche.

#### **LASTRE (LAS)**

Relativamente alla garanzia "Lastre" non sono indennizzabili:

- 1) le rotture derivanti da crollo di fabbricato o di distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco;
- 2) le rotture derivanti da lavori effettuati sulle lastre o rimozione delle medesime, su sostegni o cornici sulle quali sono collocate;
- 3) i danni derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione, nonché quelli a lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
- 4) le lastre che presentano semplici scheggiature o rigature;
- 5) le lastre aventi valore artistico;
- 6) i danni indiretti, conseguenti alla rottura di lastre o insegne.

Relativamente alle insegne luminose, l'assicurazione non comprende la sostituzione dei tubi o delle sorgenti luminose danneggiate, salvo che la rottura delle lastre sia imputabile a fatto di terzi e che la spaccatura stessa abbia comportato anche il contemporaneo danneggiamento dei tubi o delle sorgenti luminose.

#### **Pacchetto A: DANNI DI NATURA ELETTRICA (Fenomeno elettrico ed elettronico) (FE)**

Relativamente alla garanzia danni di natura elettrica non sono indennizzabili i danni:

- 1) alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle insegne luminose, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;
- 2) causati da usura e/o manomissione o da difetti di materiale;
- 3) derivanti da operazioni di montaggio, smontaggio, prova e manutenzione;
- 4) dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- 5) ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno del fabbricato;
- 6) da rovesciamento di liquidi;
- 7) indiretti;
- 8) subiti da macchine e apparecchiature elettroniche di proprietà di terzi in custodia o in riparazione o manutenzione;
- 9) di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
- 10) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore dei beni assicurati;
- 11) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione.

#### **Pacchetto A: SPARGIMENTO LIQUIDI - RICERCA GUASTI (AC)**

Per tutti gli eventi previsti dalla garanzia "Spargimento liquidi" sono esclusi:

- i danni alle Merci poste ad altezza inferiore a cm. 5 dal suolo, salvo che per tipologia, dimensione e/o peso non possano essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani;
- le spese sostenute per la ricerca delle rotture e loro riparazioni, nonché per demolizione e ripristino delle parti murarie necessarie alla ricerca e riparazione del guasto (normate dalla garanzia "Ricerca Guasti").

Sono inoltre previste le seguenti esclusioni di garanzia:

- a) **fuoriuscita di acqua condotta o altro liquido**, la garanzia non indennizza i danni:
  - 1) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
  - 2) da rotture degli impianti automatici di estinzione (salvo quanto previsto dalla specifica garanzia "Fuoriuscita di acqua o altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler)");
  - 3) di dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche e silos;
  - 4) da usura, corrosione o difetti di materiali;
  - 5) derivanti da infiltrazioni di acqua piovana e dal disgelo di accumuli di neve non conseguente a rottura di tubazioni o condutture, pluviali e grondaie;
  - 6) da rotture causate da gelo (salvo quanto previsto dalla specifica garanzia "gelo");
- b) **gelo**, la garanzia non indennizza i danni:
  - 7) da spargimento d'acqua causato da vasche, serbatoi, installazioni esterne nonché da macchinario, attrezzatura, tubazioni, condutture ed enti posti o installati all'esterno dei fabbricati od interrati;
  - 8) avvenuti oltre le 72 ore dalla sospensione della produzione e distribuzione di energia termica o elettrica o per i locali sprovvisti in origine di impianti di riscaldamento, oltre 72 ore dall'assenza di attività lavorativa;
- c) **rottura di tubazioni interrate**, la garanzia non indennizza i danni:
  - 9) da conseguenti a gelo;
  - 10) a beni non assicurati anche se conseguenti a sinistro indennizzabile (es. maggior costo per spese di fornitura di acqua dispersa nel terreno);



## Che cosa NON è assicurato?

### Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie Opzionali Incendio

#### **Pacchetto A: SPARGIMENTO LIQUIDI - RICERCA GUASTI (AC) (segue)**

- d) **occlusione di condutture**, la garanzia non indennizza i danni:
- 11) conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica;
  - 12) derivanti da infiltrazioni di acqua piovana dovuta al disgelo;
  - 13) dovuti a usura o deterioramento dell'impermeabilizzazione;
  - 14) dovuti a carenze o a deficienze dell'impermeabilizzazione preesistenti oppure a difetti nella copertura del tetto già note al Contraente e/o all'Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata;
- e) **fuoriuscita di acqua o altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler)**, la garanzia non indennizza i danni:
- 15) verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.
- f) **danni di dispersione di materie prime e merci liquide poste in serbatoi, vasche e silos**, la garanzia non indennizza:
- i danni derivanti o conseguenti ad imperizia, negligenza od errata apertura o chiusura valvole;
  - i danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
  - i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri (salvo, se operante, quanto espressamente previsto dall'eventuale Garanzia di Settore "VINO");
  - i danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
  - le spese sostenute per la ricerca e riparazione del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

Relativamente alla garanzia "Ricerca Guasti" restano sempre esclusi i danni da ricerca guasti relativi a rotture causate da gelo di tubi interrati e/o di condutture installate all'esterno del Fabbricato.

#### **RICORSO TERZI (AC)**

Relativamente alla garanzia "Ricorso Terzi", l'assicurazione non comprende i danni:

- a beni che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società o enti che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.

#### **MERCI IN REFRIGERAZIONE (MR)**

Relativamente alla garanzia "Merci in refrigerazione" non sono indennizzabili i danni alle Merci assicurate causati da mancata erogazione di energia preavvisata o programmata da parte dell'ente fornitore dell'energia stessa.

#### **BENI ALL'APERTO (incendio doloso e atti vandalici) (IDO)**

La garanzia "Beni all'aperto" non indennizza i danni:

- 1) subiti da veicoli e natanti;
- 2) causati o verificatisi in occasione di atti di terrorismo (regolati garanzia "Atti di terrorismo");
- 3) di imbrattamento;
- 4) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- 5) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancato o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre.

#### **VEICOLI e/o NATANTI in riparazione o manutenzione (VT)**

Relativamente alla garanzia "Veicoli e/o natanti in riparazione o manutenzione" non sono indennizzabili i danni:

- 1) subiti da natanti, autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e biciclette posti all'aperto (o sotto tende o tettoie aperte da uno o più lati) causati da eventi atmosferici, grandine, sovraccarico neve;
- 2) a natanti aventi lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri;
- 3) a bagaglio e/o alle cose caricate o poste sui veicoli stessi.



## Che cosa NON è assicurato?

### Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie Opzionali Incendio

#### **GUASTI MACCHINE al MACCHINARIO (MC)**

Relativamente alla garanzia "Guasti macchine al macchinario" sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di terrorismo, atti dolosi, vandalici, terrorismo, sabotaggio, atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dai legali rappresentanti, dall'amministratore o dai soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno e delle fondazioni, variazione della falda freatica; allagamento o impantanamento da qualsiasi causa dovuto;
- e) di fenomeno elettrico e/o incendio ed altri eventi indennizzabili previsti dalla Sezione A - "Incendio" e dalla Sezione B - "Furto e Rapina";
- f) causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;
- g) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore dei beni assicurati;
- h) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
- i) dovuti ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico in genere (sovraccarico meccanico, di lavoro, termico, elettrico, strutturale, ecc.);
- j) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce nastri e ai nastri trasportatori non metallici, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati;
- k) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
- l) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico;
- m) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata funzione, e parti soggette ad elevata usura o degrado (es. nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, filtri, guarnizioni e simili);
- n) di qualsiasi natura provocati da un Danno Cyber così come indicato all'Art. 15 - "Esclusioni Cyber e Dati - Property" delle Norme comuni che regolano l'assicurazione;
- o) subiti da motori in corrente continua con potenza superiore a 375 Kw; impianti di cogenerazione o a biomassa, turbine in genere;
- p) subiti da impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia in genere, restano tuttavia compresi gli eventuali pannelli solari e/o impianti fotovoltaici;
- q) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi.

Relativamente agli elaboratori di processo ed apparecchiature di comando, controllo e regolazione di tipo elettronico, sono esclusi dalla garanzia i danni di origine interna e comunque tutti i danni, i guasti e i difetti la cui riparazione o eliminazione è prevista dalle prestazioni comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:

- 1) controlli di funzionalità;
- 2) manutenzione preventiva;
- 3) eliminazione dei disturbi o difetti a seguito di usura;
- 4) aggiornamento tecnologico dell'impianto;
- 5) danni e disturbi delle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche del macchinario assicurato, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

#### **Pacchetto B: TERREMOTO (TERREM)**

Relativamente alla garanzia "Terremoto" non sono indennizzabili i danni:

- 1) causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
- 2) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- 3) di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili a qualsiasi ammanco delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi coperti dall'assicurazione;
- 4) subiti da beni presso terzi o presso fiere, mostre e mercati (fermo quanto previsto dalla garanzia "Contenuto presso terzi e presso fiere o mostre").



## Che cosa NON è assicurato?

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie Opzionali Incendio</b></p> | <p><b>Pacchetto B: INONDAZIONE - ALLUVIONE (INONDA)</b></p> <p>Relativamente alla garanzia "Inondazione - Alluvione" non sono indennizzabili i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) causati da mareggiate, marea, maremoti, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;</li><li>2) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione e alluvione sugli enti assicurati;</li><li>3) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;</li><li>4) alle merci poste ad altezza inferiore a cm. 5 dal suolo, salvo che per tipologia, dimensione e/o peso non possano essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani;</li><li>5) a enti mobili all'aperto nonché a veicoli e natanti all'aperto;</li><li>6) causati da traboccamento e rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o alluvione;</li><li>7) causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad atti di terrorismo, salvo quanto previsto dalla garanzia "Atti di Terrorismo";</li><li>8) conseguenti ad allagamenti causati da fuoriuscita d'acqua da impianti, sistemi di spegnimento, vasche, serbatoi e simili relativi all'attività assicurata;</li><li>9) subiti da beni presso terzi o presso fiere, mostre e mercati (fermo quanto previsto dall'articolo "Contenuto presso terzi e presso fiere o mostre").</li></ol> <p><b>DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI PER COSE ALL'APERTO (CA2) - Tende per esterno</b></p> <p>Restano comunque esclusi i danni subiti da ombrelloni, gazebo e tende con caratteristiche inferiori a quanto indicato alla garanzia "Tende per esterno (CA2)". Restano sempre esclusi i danni subiti da ombrelloni, gazebo e tende, attrezzatura, macchinario, merci o altre cose durante i mercati ambulanti all'aperto.</p> <p><b>DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI A FABBRICATI APERTI DA UNO O PIÙ LATI (FAA)</b></p> <p>Restano comunque sempre esclusi i danni da grandine ai veicoli, anche se sottotetto a fabbricati aperti da uno o più lati e tettoie.</p> <p><b>ALLAGAMENTO (AL10)</b></p> <p>Relativamente alla garanzia "Allagamento" non sono indennizzabili i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) alle merci poste ad altezza inferiore a cm. 5 dal suolo, salvo che per tipologia, dimensione e/o peso non possano essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani;</li><li>2) a enti mobili all'aperto nonché a veicoli e natanti all'aperto;</li><li>3) conseguenti ad allagamenti causati da fuoriuscita d'acqua da impianti, sistemi di spegnimento, vasche, serbatoi e simili relativi all'attività assicurata;</li><li>4) causati da fuoriuscita di acqua salmastra e/o di acqua marina (mareggiate, marea, penetrazioni di acqua marina o lacustre, maremoti);</li><li>5) conseguenti ad umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;</li><li>6) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'allagamento sugli enti assicurati;</li><li>7) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;</li><li>8) subiti da beni presso terzi o presso fiere, mostre e mercati;</li><li>9) causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali (eventi assicurabili con la garanzia Inondazione, Alluvione).</li></ol> |
| <p><b>Cose escluse dall'assicurazione Furto</b></p>                         | <p><b>Che cosa non è assicurato Sezione B - FURTO e RAPINA</b></p> <p>Sono esclusi dalle cose assicurate:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) gioielli, pietre, perle naturali e coltivate e metalli preziosi (se non per uso industriale e purché inerenti l'attività assicurata);</li><li>b) aeromobili di qualsiasi tipo e natanti di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri.</li></ol> <p>Si precisa che nessun indennizzo è dovuto per i beni la cui esistenza sia esplicitamente esclusa nella descrizione dell'attività svolta, così come non rientrano tra i beni indennizzabili le cose mobili non attinenti all'attività assicurata, anche se poste all'interno dei fabbricati nell'ubicazione indicata in polizza e/o di proprietà dell'Assicurato o di terzi (es. beni personali non costituenti merci, quali a titolo esemplificativo: natanti, veicoli, biciclette, roulotte, rimorchi, ecc.).</p> <p>Inoltre, non si considerano rientranti nel "Contenuto Furto (COF)" in quanto posti all'esterno dei locali contenenti i beni assicurati:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>c) carburanti od altri combustibili liquidi o gassosi posti in serbatoi esterni o interrati (anche se con tombini o accessi chiusi da lucchetti);</li><li>d) impianti esterni fissi per natura o destinazione al servizio del fabbricato, anche se si tratta di impiantistica o di migliorie ed opere addizionali apportate al fabbricato dal locatario (salvo quanto espressamente previsto dagli articoli "Furto pannelli solari o fotovoltaici" e "Furto motori esterni e unità di raffreddamento di impianti al servizio dell'attività").</li></ol> <p>In ogni caso non rientrano nella somma assicurata se assicurati con apposita polizza separata:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>e) macchinari ed attrezzature in "leasing", se assicurati con polizza leasing separata;</li><li>f) apparecchiature elettroniche, se assicurate, con polizza separata elettronica o guasti macchine;</li><li>g) impianti a biomassa e altri impianti per la produzione di energia, se assicurati con polizza separata.</li></ol>  |



## Che cosa NON è assicurato?

| <b>Che cosa non è assicurato Sezione B - FURTO e RAPINA</b>                |  |
|--|--|
| <b>Esclusioni Furto</b>  | <p>Sono esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>verificatisi in occasione di: guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, se il sinistro è in relazione con tali eventi;</li><li>verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, se il sinistro è in relazione con tali eventi;</li><li>agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;</li><li>commessi o agevolati con dolo o colpa grave:<ol style="list-style-type: none"><li>da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;</li><li>da prestatori di lavoro o da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere, eccetto quanto previsto dall'articolo "Furto commesso fuori dalle ore di attività da prestatori di lavoro";</li><li>da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;</li><li>da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, entro il secondo grado;</li></ol></li><li>avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi non utilizzati o incustoditi. Relativamente a valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno</li><li>causati ai beni assicurati da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro;</li><li>subiti dai beni all'aperto (salvo quanto previsto dall'articolo "Furto pannelli solari o fotovoltaici" e dall'articolo "Furto motori esterni e unità di raffreddamento di impianti al servizio dell'attività" e - se operante - quanto previsto dalla garanzia opzionale "Veicoli e/o Natanti all'aperto nell'area cintata in uso all'Assicurato (VEF)");</li><li>derivanti da furto con destrezza o avvenuto in concomitanza con truffa (salvo - se operante - quanto previsto dalla garanzia opzionale "Furto con destrezza (FEDE)");</li><li>subiti dai beni nelle vetrinette esterne, da merci e valori nei distributori automatici esterni, e subiti dai distributori automatici stessi (salvo - se operante - quanto indicato dalla garanzia opzionale "Distributori automatici (C828)" o da altre garanzie opzionali specifiche);</li><li>indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi non riguardanti la materialità delle cose assicurate.</li></ol> |
| <b>Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie Base Furto</b>               | <p>Fermo restando quanto stabilito dalle precedenti esclusioni furto generali, valgono altresì le seguenti esclusioni specifiche.</p> <p>Relativamente al <b>Furto di fissi</b> e infissi è escluso il Furto di cose esterne diverse da fissi e infissi, quali a titolo esemplificativo: grondaie, parti del Tetto e simili.</p> <p>Relativamente al <b>costo di riacquisto del materiale e delle operazioni di riparazioni o di ricostruzione degli enti particolari</b> è escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione, artistico o scientifico.</p> <p>Relativamente alla garanzia <b>Furto pannelli solari o fotovoltaici</b> è escluso il Furto o tentato Furto di pannelli solari o Pannelli fotovoltaici montati a terra o comunque situati ad una altezza inferiore a 4 metri dal suolo.</p>   |
| <b>Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie Opzionali Furto e Rapina</b> | <p>Fermo restando quanto stabilito dalle precedenti esclusioni furto generali, valgono altresì per le Garanzie Opzionali Furto e Rapina le seguenti esclusioni specifiche.</p> <p><b>VEICOLI e/o NATANTI ALL'APERTO</b> nell'area cintata in uso all'Assicurato (VEF)<br/>Relativamente alla garanzia "Veicoli e/o natanti all'aperto nell'area cintata in uso all'Assicurato" non sono indennizzabili:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>i danni a motocicli, ciclomotori, motoveicoli in genere, natanti di lunghezza oltre 24 metri;</li><li>i danni a biciclette, biciclette a pedalata assistita;</li><li>i danni derivanti da Furto con destrezza o avvenuto in concomitanza con truffa;</li><li>gli atti vandalici e i danneggiamenti subiti dai veicoli (o natanti);</li><li>i danni a cose poste sui veicoli (o natanti);</li><li>i danni subiti dai veicoli (o natanti) in seguito a tentato furto e i furti parziali, salvo quanto previsto dall'ultimo comma della garanzia VEICOLI e/o NATANTI ALL'APERTO nell'area cintata in uso all'Assicurato (C5). Sono sempre esclusi i furti parziali a natanti, camper e roulotte.</li></ol> <p><b>PORTAVALORI (PR20 e PR50)</b><br/>Relativamente alla garanzia "Portavalori (PR20 e PR50)" non sono indennizzabili i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>commessi sul portavalori che abbia età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni;</li><li>al portavalori assicurato contro i rischi furto e rapina con specifico contratto per il trasporto dei valori.</li></ol>   |



## Che cosa NON è assicurato?

|  |   |
|--|---|
| <b>Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie Opzionali Furto e Rapina</b> | <p><b>MT - FURTO ATTREZZI e MERCI TRASPORTATE</b><br/>Relativamente alla garanzia "Furto attrezzi e merci trasportate (MT)" non sono indennizzabili i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) a merci, attrezzi ed utensili trasportati su veicoli diversi da autovetture ed autocarri (es. motocicli, autotreni e autoarticolati) e quelli trasportati su rimorchio o semirimorchio;</li><li>2) ad attrezzi ed utensili se l'Assicurato non è in grado di provare con documenti di acquisto aventi data certa antecedente al furto;</li><li>3) ad oggetti pregiati, valori, preziosi, prodotti farmaceutici e tabacchi anche se rientranti nella definizione di merci;</li><li>4) a merci, oggetti, attrezzi ed utensili trasportati su veicoli di autotrasportatori o corrieri di società specializzate in spedizioni.</li></ol> <p><b>FTEM - FURTO VERIFICATOSI IN OCCASIONE DI TERREMOTO</b><br/>Relativamente alla garanzia "Furto verificatosi in occasione di terremoto (FTEM)" resta convenuto tra le Parti che restano sempre esclusi dalla presente garanzia:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) i danni denunciati alle Autorità oltre 90 giorni da quando si è verificata la prima scossa del sisma;</li><li>b) i danni diversi dal furto di merci, quali a titolo esemplificativo: i danni e guasti da furto, da asportazione o sottrazione di attrezzatura, macchinario o arredamento;</li><li>c) gli atti vandalici in genere;</li><li>d) i danni indiretti, in genere.</li></ol> <p><b>FES - FURTO VERIFICATOSI IN OCCASIONE DI EVENTI SOCIOPOLITICI</b><br/>Relativamente alla garanzia "Furto verificatosi in occasione di eventi sociopolitici (FES)" resta convenuto tra le Parti che restano sempre esclusi dalla presente garanzia:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) i danni denunciati alle Autorità oltre le prime 48 ore decorrenti dall'orario in cui si è terminata la manifestazione o lo sciopero;</li><li>b) i danni da furto avvenuto senza scasso o rottura delle difese esterne poste a protezione dei locali;</li><li>c) i danni verificatisi in occasione di atti di terrorismo;</li><li>d) i danni diversi da quelli previsti (furto di merci, guasti cagionati dai ladri e atti vandalici) dalla garanzia "Furto verificatosi in occasione di eventi sociopolitici (FES)" quali a titolo esemplificativo: i danni da furto, da asportazione o sottrazione di attrezzatura, macchinario o arredamento;</li><li>e) gli atti vandalici avvenuti all'esterno dei locali contenuti i beni assicurati (es. danni di imbrattamento di muri esterni, di imbrattamento di vetrine, subiti da vetrinette esterne o da distributori automatici, ecc.);</li><li>f) i danni indiretti, in genere.</li></ol>   |
| <b>Esclusioni Assistenza</b>   | <p style="text-align: center;"><b>Che cosa non è assicurato Sezione C - ASSISTENZA</b></p> <p><b>Esclusioni - Limiti di Responsabilità</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 - Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:<ol style="list-style-type: none"><li>a) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;</li><li>b) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;</li><li>c) dolo o colpa grave dell'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio;</li><li>d) atti di pura temerarietà dell'Assicurato;</li><li>e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura.</li></ol></li><li>2 - AXA non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.</li><li>3 - AXA non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio di AXA e AXA Assistance.</li></ol> <p><b>Prestazione: 1. Invio di un Eletttricista in caso di urgenza</b><br/>Dalla prestazione "Invio di un Eletttricista in caso di urgenza" sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui sono situati i locali;</li><li>- gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;</li><li>- gli interventi a timer, impianti di allarme o apparecchiature similari;</li><li>- gli interventi per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'Assicurato.</li></ul> <p><b>Prestazione: 2. Invio di un Idraulico in caso di urgenza</b><br/>Dalla prestazione "Invio di un Idraulico in caso di urgenza" sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- gli interventi su apparecchi mobili (scalda acqua/boiler, caldaia, ecc.), per guasti provocati dal loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate;</li><li>- gli interventi sull'impianto idraulico generale dell'edificio in cui sono situati i locali;</li><li>- gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o da lavori ai pozzi neri;</li><li>- gli interventi per danni causati dal gelo.</li></ul> <p><b>Prestazione: 7. Fornitura temporanea di energia elettrica</b><br/>Relativamente alla "Fornitura temporanea di energia elettrica" sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;</li><li>- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;</li><li>- guasti del cavo di alimentazione dei locali del luogo di lavoro a monte del contatore.</li></ul> |



## Che cosa NON è assicurato?

|  |   |
|--|---|
| <b>Esclusioni Danni indiretti</b>                        | <p align="center"><b>Che cosa non è assicurato Sezione D - DANNI INDIRETTI</b></p> <p>Salvo per la garanzia Fermo Attività per infortunio con ricovero superiore a 5 giorni consecutivi di cui all'Art. 4.2, per la Sezione D - Danni indiretti, sono esclusi i danni direttamente o indirettamente connessi a Malattie trasmissibili (Art. 14 - "Esclusione Malattie trasmissibili" delle Norme comuni che regolano l'assicurazione). Sono, inoltre, sempre esclusi i danni di qualsiasi natura, provocati da un Danno Cyber (Art. 15 - "Esclusioni Cyber e Dati - Property" delle Norme comuni che regolano l'assicurazione). Premesso quanto sopra, per le garanzie contenute nella Sezione D - Danni indiretti, qualora richiamate, valgono le esclusioni che seguono.</p>  |
| <b>Esclusioni Indennità Aggiuntiva Forma fissa 10 %</b>  | <p align="center"><b>Che cosa non è assicurato Sezione D - DANNI INDIRETTI</b></p> <p>La garanzia "Indennità aggiuntiva Forma Fissa 10% "non si applica per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli "Atti di terrorismo";</li> <li>• le garanzie: "Ricorso Terzi (RT)"; "Merci in refrigerazione (MR)"; "Fenomeni Elettrici (FE)"; Guasti Macchine al Macchinario (MC); Perdita Pigionari (PP) e per le spese di demolizione e sgombero e per la rottura di lastre o insegne previste dalla garanzia "Lastre (LAS)".</li> </ul>   |
| <b>Esclusioni Indennità Aggiuntiva Forma a scaglioni</b> | <p>La garanzia "Indennità aggiuntiva forma a scaglioni" non si applica per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le garanzie "Terremoto", "Inondazione, Alluvione" e per gli "Atti di terrorismo";</li> <li>• le garanzie: "Ricorso Terzi (RT)"; "Merci in refrigerazione (MR)"; "Fenomeni Elettrici (FE)"; Guasti Macchine al Macchinario (MC); Perdita Pigionari (PP) e per le spese di demolizione e sgombero e per la rottura di lastre o insegne previste dalla garanzia "Lastre (LAS)".</li> </ul>  |
| <b>Esclusioni Fermo Attività - Diaria Fermo Attività</b> | <p><b>Delimitazioni ed esclusioni della garanzia Fermo attività conseguente a danni indennizzabili dalla Sezione A - Incendio</b></p> <p>AXA non riconosce alcun indennizzo danni indiretti per Fermo Attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) qualora il danno materiale e diretto non sia indennizzabile a termini della Sezione A - Incendio, indipendentemente dal suo effettivo ammontare;</li> <li>2) qualora il danno materiale e diretto, seppure indennizzabile a termini della Sezione A - Incendio, è inferiore alla franchigia prevista in polizza per quella garanzia/evento;</li> <li>3) qualora il danno indiretto rientra nella franchigia di 3 giorni prevista per la garanzia Fermo attività;</li> <li>4) per i giorni non lavorativi, come ad esempio per i giorni chiusura per riposo settimanale o festivo o per chiusura programmata (es. per chiusura estiva programmata);</li> <li>5) per il periodo di chiusura, quando l'attività assicurata sia già chiusa o comunque inattiva al momento del sinistro per motivi non direttamente connessi ai danni materiali subiti.</li> </ol> <p>In ogni caso AXA non riconosce alcun indennizzo danni indiretti per Fermo Attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6) conseguente ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione A - Incendio:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) subito dalle merci in refrigerazione;</li> <li>b) subiti dalle merci presso terzi e/o dal macchinario ed attrezzatura presso terzi;</li> <li>c) causato da urto veicoli;</li> <li>d) causato da atti di terrorismo;</li> </ol> </li> <li>7) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) chiusura decisa autonomamente dalla proprietà o dal titolare non connessa ai danni subiti;</li> <li>b) tumulti popolari, scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità</li> <li>c) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra, pandemie;</li> <li>d) dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;</li> <li>e) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;</li> <li>f) da lavori per migliorie ed opere addizionali, revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Delimitazioni ed esclusioni della garanzia Fermo attività per infortunio con ricovero superiore a 5 giorni consecutivi</b></p> <p>AXA non riconosce alcun indennizzo danni indiretti per Fermo Attività per ricovero da infortunio qualora il ricovero abbia subito interruzioni oppure sia inferiore a 5 giorni consecutivi.</p> <p>Sono esclusi dall'assicurazione danni indiretti per Fermo Attività gli infortuni causati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) dalla guida o uso anche come passeggero di mezzi di locomozione aerei, compresi deltaplani e ultraleggeri. La garanzia resta comunque operante per gli infortuni accaduti come passeggero di voli di linea;</li> <li>b) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione pre-scritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento di sinistro, i requisiti per il rinnovo;</li> <li>c) dalla pratica di: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di difficoltà superiore al 3° grado della scala di Monaco, free climbing, skeleton, velocità pura su sci, sci estremo, football americano, rugby, hockey, discese su rapide con qualsiasi mezzo, re-gate o traversate in alto mare effettuate solitamente, bungee jumping, salti dal trampolino con sci od idrosci nonché sci acrobatico, immersioni con autorespiratore, speleologia, bob o guidato-slitta su pista specifica, kitesurf, snow-kite, sport aerei in genere quali a puro titolo esemplificativo, paracadutismo, parapendio;</li> </ol> |



## Che cosa NON è assicurato?

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Esclusioni Fermo Attività - Diaria Fermo Attività</b></p> | <p><b>Delimitazioni ed esclusioni della garanzia Fermo attività per infortunio con ricovero superiore a 5 giorni consecutivi (segue)</b></p> <p>d) dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente;</p> <p>e) dalla partecipazione a competizioni e relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, di pallavolo, pallacanestro, pallamano, svolte sotto l'egida delle competenti Federazioni o di Enti di promozione sportiva, in qualità di tesserati;</p> <p>f) da ubriachezza dell'Assicurato, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;</p> <p>g) da azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato, intendendosi invece compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza, imperizia o negligenza anche gravi;</p> <p>h) da atti commessi volontariamente dall'Assicurato contro la sua persona o da lui consentiti;</p> <p>i) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni e nelle relative prove;</p> <p>j) da movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;</p> <p>k) da guerra (dichiarata o non dichiarata) od insurrezioni;</p> <p>l) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).</p> <p>Sono esclusi dall'assicurazione danni indiretti per Fermo Attività i ricoveri conseguenti o dovuti a:</p> <p>m) interventi chirurgici e/o cure relative ad infortuni pregressi, cioè relative ad infortuni verificatisi antecedentemente la data di stipula dell'assicurazione, anche se l'intervento chirurgico o il ricovero sono successivi agli stessi;</p> <p>n) infarti ed ernie da qualsiasi causa determinate;</p> <p>o) eventi non rientranti nella definizione di infortunio o relativi ad infortuni non indennizzabili (es. operazioni chirurgiche non rese necessarie da infortunio; interventi chirurgici resi necessari da infortuni esclusi);</p> <p>p) disturbi psichici o malattie mentali insorte e/o manifestatesi successivamente all'infortunio stesso (es. ricoveri non conseguenti dirette ed esclusive dell'infortunio, ma connessi a depressione o altri disturbi psichici insorti successivamente all'infortunio).</p> <p>q) infortuni occorsi a persone aventi età superiore a 70 anni.</p> <p><b>Cessazione del rischio - Risoluzione dell'assicurazione Fermo attività</b></p> <p>L'assicurazione danni indiretti: "Diaria Fermo Attività" (DFA) è automaticamente risolta al verificarsi di una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;</p> <p>b) messa in liquidazione o cessazione dell'azienda;</p> <p>c) cessione o alienazione, parziale o totale, dell'azienda stessa.</p> <p>In tutti i casi suindicati, il premio danni indiretti dell'annualità in corso è dovuto per intero ad AXA.</p> |
| <p><b>Esclusioni R.C.T.</b></p>                                 | <p><b>Che cosa non è assicurato Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE</b></p> <p>Sono esclusi dalla garanzia R.C.T. i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) derivanti da attività per le quali siano previsti requisiti di legge per l'esercizio della stessa, e l'Assicurato ne risulti sprovvisto;</li> <li>2) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto espressamente previsto dall'articolo "R.C.T. - Danni da inquinamento accidentale";</li> <li>3) conseguenti a interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;</li> <li>4) conseguenti ad alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;</li> <li>5) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore o comunque danni rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 209/2005 (circolazione stradale di veicoli) e successive modifiche ed integrazioni (salvo quanto previsto dall'articolo "R.C.T. - Committenza auto");</li> <li>6) da proprietà ed uso di natanti e da unità naviganti a motore;</li> <li>7) da impiego di aeromobili;</li> <li>8) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;</li> <li>9) alle cose sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione degli stessi (fermo quanto eventualmente previsto da specifiche garanzie opzionali);</li> <li>10) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dall'articolo "Attività accessorie rientranti nella R.C.T. - Garanzia base", lettera k), "Cose trovantisì in ambito di esecuzione dei lavori" (fermo quanto eventualmente previsto da specifiche garanzie opzionali);</li> <li>11) alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto dall'articolo "Attività accessorie rientranti nella R.C.T. - Garanzia base", lettera k), "Cose trovantisì in ambito di esecuzione dei lavori" e salvo - se operante - quanto previsto dalla garanzia opzionale "Lavori presso terzi (LT)";</li> <li>12) a cose di terzi sollevate, caricate o scaricate o comunque movimentate con carrelli o mezzi semoventi, salvo quanto previsto dalla garanzia opzionale "Danni a cose di terzi movimentate (E707)", se operante;</li> <li>13) a condutture ed impianti sotterranei, salvo - se operante - quanto previsto dalla garanzia opzionale "Lavori presso terzi (LT)";</li> <li>14) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, salvo - se operante - quanto previsto dalla garanzia opzionale "Lavori presso terzi (LT)";</li> </ol> <p style="text-align: right;"><i>(segue)</i></p>  |



## Che cosa NON è assicurato?

### Che cosa non è assicurato Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE

Sono esclusi dalla garanzia R.C.T. i danni:

- 15) da furto, salvo - se operanti - quanto previsto dalle garanzie "Cose portate dai clienti (E444)", "Cose consegnate dai clienti - Lavanderie (E445)" e "Lavori presso terzi (LT)";
- 16) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dalla garanzia "R.C.T. - Danni a terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio" e salvo - se operante - quanto previsto dalla garanzia opzionale "Lavori presso terzi (LT)";
- 17) derivanti dalla proprietà o dalla detenzione di cani non da guardia;
- 18) a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 C.C., salvo, se operanti, quanto previsto dalle garanzie opzionali "Cose portate dai clienti (E444)" e "Cose consegnate dai clienti - Lavanderie (E445)";
- 19) cagionati da prodotti e cose dopo la loro consegna a terzi, salvo quanto previsto dalla garanzia "R.C.T. Garanzia smercio in regime "Claims Made", e, se operante, dalla garanzia opzionale "Smercio plus in regime di "Claims Made" (SME)";
- 20) cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, o dopo la consegna degli stessi, salvo, quando operante, quanto previsto dalla garanzia opzionale "R.C. Postuma (RCP)";
- 21) cagionati da operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori o dopo la consegna a terzi, salvo, quando operante, quanto previsto dalla garanzia opzionale "R.C. Postuma (RCP)";
- 22) derivanti dalla proprietà di fabbricati e relativi impianti che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata, fatta eccezione per le porzioni di civile abitazione facenti parte del fabbricato destinato ad uso aziendale nell'ubicazione indicata in polizza;
- 23) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi. Tuttavia è tollerata la presenza di 1 kg. di esplosivi, sempre che detenuti nei limiti delle norme vigenti;
- 24) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- 25) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dalla garanzia "R.C.T. - Danni a terzi da interruzione o sospensione di attività" e, quando operante, quanto previsto dalla garanzia opzionale "R.C. Postuma (RCP)";
- 26) ai fabbricati in uso nei quali si svolge l'attività esercitata;
- 27) ai beni detenuti dall'Assicurato in base a contratto di leasing;
- 28) a cose, resi strettamente necessari dall'esecuzione dell'attività esercitata;
- 29) derivanti da campi elettromagnetici;
- 30) di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- 31) derivanti da perdite patrimoniali pure;
- 32) derivanti da inadempimenti di natura contrattuale, salvo quanto diversamente ed espressamente previsto in polizza.

La garanzia R.C.T. non è inoltre operante per i danni:

- a) direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;
- b) di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da un Danno Cyber così come indicato all'Art. 15 bis - "Esclusioni Cyber e Dati - Liability\_RCT" delle Norme comuni che regolano l'assicurazione;
- c) da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o eliminazione di dati e a cancellazione per svista;
- d) derivanti da tutte le attività svolte nelle aree aeroportuali, a bordo di aerei, nel perimetro a stretto contatto con aerei, sulla pista di atterraggio/decollo, nelle torri di controllo e agli aeromobili e/o loro contenuto e/o persone trasportate;
- e) derivanti da qualsiasi rischio avente ubicazione in mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra;
- f) derivanti da condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per trasporto dello stesso finalizzato a produzione di energia, nonché i cablaggi sottomarini in genere;
- g) derivanti e conseguenti alla circolazione dei treni, dalla proprietà e gestione di ferrovie;
- h) a vagoni ferroviari o derivanti da attività di costruzione, manutenzione e lavori in genere sulla rete ferroviaria;
- i) derivanti da attività di pulizia della rete ferroviaria;
- j) riconducibili alla responsabilità vettoriale;
- k) derivanti da trattamenti che richiedono controllo o sorveglianza medica.

**Esclusioni  
R.C.T.**



## Che cosa NON è assicurato?

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Ulteriori<br/>Esclusioni<br/>Specifiche<br/>Garanzia Base<br/>R.C.T.</b></p>          | <p>Fermo restando quanto stabilito dalle esclusioni generali R.C.T., valgono altresì le seguenti esclusioni specifiche.</p> <p><b>R.C.T. - Proprietà e/o conduzione dei fabbricati dell'attività</b><br/>Relativamente alla garanzia "Proprietà e/o conduzione dei fabbricati dell'attività" non sono indennizzabili i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.</p> <p><b>R.C.T. - Danni a terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio</b><br/>Relativamente alla garanzia "Danni a terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio" sono in ogni caso esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo compresi i veicoli e natanti in consegna o custodia;</li><li>2) ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato stesso;</li><li>3) verificatisi nello svolgimento di attività presso terzi.</li></ol> <p><b>R.C.T. - Responsabilità personale degli Addetti - R.C. personale rivalsa INAIL per infortuni gravi a titolari e soci che svolgono attività operativa</b><br/>La garanzia "R.C. personale rivalsa INAIL per infortuni gravi a titolari e soci che svolgono attività operativa" <u>non opera per le società cooperative.</u></p> <p><b>R.C.T. - Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa assicurata</b><br/>Relativamente alla garanzia "Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa assicurata" sono esclusi i danni da incendio, da furto e quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose che si trovino sui mezzi stessi.</p> <p><b>R.C.T. - Operazioni di consegna, prelievo e rifornimento - Danni a mezzi di terzi sotto carico e scarico</b><br/>Relativamente alla garanzia "Operazioni di consegna, prelievo e rifornimento - Danni a mezzi di terzi sotto carico e scarico" sono in ogni caso esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) conseguenti al mancato uso dei mezzi danneggiati;</li><li>2) da circolazione dei veicoli a motore soggetta all'obbligo assicurativo per legge;</li><li>3) a natanti;</li><li>4) a veicoli prelevati, consegnati o movimentati per le concessionarie di veicoli, officine meccaniche, carrozzerie, gommisti, elettrauto e attività simili.</li></ol> <p><b>R.C.T. - Danni da circolazione di carrelli elevatori, mezzi di sollevamento e trasporto, macchine operatrici semoventi</b><br/>Relativamente alla garanzia "Danni da circolazione di carrelli elevatori, mezzi di sollevamento e trasporto, macchine operatrici semoventi" restano comunque esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore o comunque i danni rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 209/2005 (circolazione stradale di veicoli) e successive modifiche ed integrazioni;</li><li>2) subiti da cose di terzi sollevate, caricate, scaricate o comunque movimentate con carrelli o mezzi semoventi nell'ambito dell'ubicazione indicata in polizza (assicurabili con specifica estensione).</li></ol> <p><b>R.C.T. - Garanzia smercio in regime "Claims Made"</b><br/>Relativamente all'assicurazione "R.C.T. - Smercio in regime "Claims Made" garanzia A) Smercio, sono esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti stessi,</li><li>b) per i quali l'Assicurato rivesta la qualifica di produttore a termini della normativa vigente.</li></ol> <p>Sono inoltre escluse le richieste di risarcimento per danni verificatisi al di fuori di Italia, San Marino e Città del Vaticano, ossia nel resto del mondo, a seguito di esportazione occulta.</p> <p>Relativamente alle garanzie A) Smercio e B) Vizio originario di prodotti di produzione propria, sono escluse le richieste di risarcimento per danni verificatisi al di fuori di Italia, San Marino e Città del Vaticano, ossia nel resto del mondo, a seguito di esportazione occulta.</p> <p>Relativamente alle garanzie A) Smercio e B) Vizio originario di prodotti di produzione propria, l'assicurazione non è operante per le attività di vendita a domicilio "on line" e/o telefoniche di generi alimentari prodotti da altri sui quali l'Assicurato si è limitato al solo riconfezionamento e/o ad apporre il proprio marchio (rischi assicurabili con polizza separata R.C. Prodotti).</p> |
| <p><b>Ulteriori<br/>Esclusioni<br/>Specifiche<br/>Garanzie<br/>Opzionali<br/>R.C.T.</b></p> | <p>Fermo restando quanto stabilito dalle esclusioni generali R.C.T., valgono altresì per le Garanzie Opzionali e Garanzia Opzionali di Settore, le seguenti esclusioni specifiche.</p> <p><b>R.C.T. - LAVORI PRESSO TERZI (LT)</b><br/>Relativamente alla garanzia "Lavori presso Terzi" sono esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) derivanti da lavori edili concernenti demolizione di muri ed interventi su strutture portanti;</li><li>2) derivanti da cedimento o franamento conseguenti a lavori di sotto-muratura;</li><li>3) resi necessari dall'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione;</li><li>4) derivanti da normale assestamento di fabbricati;</li><li>5) causati da vizio di impermeabilizzazione;</li><li>6) derivanti da vibrazioni in genere.</li></ol>   |



## Che cosa NON è assicurato?

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Ulteriori Esclusioni Specifiche Garanzie Opzionali R.C.T.</b></p>  | <p>Esclusioni specifiche (<i>segue</i>):<br/> R.C.T. - SMERCIO PLUS in regime "Claims Made" (E708)<br/> Relativamente alla garanzia "Smercio plus in regime "Claims Made" punto 1) "Smercio presso mercati ambulanti" rimangono escluse dalla copertura le richieste di risarcimento per danni verificatisi all'estero a seguito di esportazione occulta al di fuori dei territori di Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.<br/> Relativamente alla garanzia "Smercio plus in regime "Claims Made" punto 2) "Smercio Business to Business" restano comunque escluse dalla copertura le richieste di risarcimento per danni verificatisi all'estero a seguito di esportazione diretta, indiretta e occulta al di fuori dei territori di Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.<br/> R.C.T. - DANNI A COSE DI TERZI MOVIMENTATE (E707)<br/> Relativamente alla garanzia "Danni a cose di terzi movimentate" sono in ogni caso esclusi i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore o comunque danni rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 209/2005 (circolazione stradale di veicoli) e successive modifiche ed integrazioni.<br/> R.C.T. - COSE PORTATE DAI CLIENTI (E444)<br/> Non sono indennizzabili con la garanzia "Cose portate dai clienti" i danni agli oggetti preziosi, i valori ed i veicoli. La garanzia non è operante per lavanderie, lavanderia a gettone, lavanderie industriali e tintorie di tessuti e filati (la cui copertura è disciplinata dalla clausola "Cose consegnate dai clienti - Lavanderie (E445)".<br/> R.C.T. - COSE CONSEGNATE DAI CLIENTI - LAVANDERIE (E445)<br/> La garanzia "Cose consegnate dai clienti - Lavanderie" non è operante per i danni indiretti, cioè conseguenti a mancato uso o disponibilità delle cose consegnate.<br/> PROVA E COLLAUDO VEICOLI (PCV)<br/> Relativamente alla garanzia "Prova e collaudo veicoli" sono esclusi i danni verificatisi durante la movimentazione dei veicoli all'interno dell'officina o carrozzeria.<br/> DANNI A VEICOLI A MOTORE DI TERZI IN CONSEGNA O CUSTODIA (DVC)<br/> Relativamente alla garanzia "Danni a veicoli a motore di terzi in consegna o custodia" sono esclusi i danni:<br/> 1) a veicoli (o natanti) di proprietà o in locazione del Contraente/Assicurato o di suoi familiari conviventi nonché quelli di proprietà o in locazione di addetti dell'Assicurato;<br/> 2) a natanti, biciclette e cicli in genere, rimorchi, roulotte e veicoli a motore non iscritti al P.R.A (ciclomotori, biciclette a pedalata assistita, ecc.);<br/> 3) conseguenti o derivanti da furto, rapina o appropriazione indebita (consumati o tentati);<br/> 4) da atti vandalici;<br/> 5) alle cose che si trovano sui veicoli (all'interno e/o nel bagagliaio o caricate sui veicoli stessi);<br/> 6) conseguenti a mancato uso o disponibilità dei veicoli.</p> |
| <p><b>Esclusioni R.C. Postuma dell'installatore e manutentore; Riparatore di impianti; Riparatore di veicoli o natanti</b></p> | <p>Rimangono escluse dall'ambito di operatività della garanzia <b>R.C. POSTUMA</b> le richieste di risarcimento presentate all'Assicurate e relative ai seguenti danni:<br/> a) alle parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori e a qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse o che si renda necessaria per la ricerca dell'errore o del difetto;<br/> b) cagionati da vizio o difetto originario dei prodotti o ricambi montati da chiunque fabbricati.</p> <p>Rimane sempre escluso qualsiasi Danno Cyber così come indicato all'Art. 15 bis – "Esclusioni Cyber e Dati – Liability_RCT" delle Norme comuni che regolano l'assicurazione.</p> <p>Limitatamente alla <b>R.C. dell'installatore e manutentore</b>, non sono indennizzabili i danni:<br/> 1) da mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo di impianti di refrigerazione;<br/> 2) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;<br/> 3) da mancato o intempestivo intervento manutentivo;<br/> 4) da attività di manutenzione o installazione di funivie, seggiovie ed impianti simili di risalita;<br/> 5) causati dalle ditte subappaltatrici cui l'Assicurato stesso ha ceduto l'esecuzione dei lavori, se non disciplinata e operante la garanzia opzionale "Estensione all'attività delle ditte subappaltatrici (A361);<br/> 6) imputabili ad errori nella scrittura del programma software (c.d. "bugs") per i quali deve rispondere il fornitore/distributore del programma stesso o il costruttore dei beni oggetto dei lavori di installazione, manutenzione, riparazione o modifica eseguiti dall'Assicurato;<br/> 7) conseguenti ad attacco od infezione di virus informatici;<br/> 8) di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione o eliminazione di dati e a cancellazione per svista.</p> <p>Limitatamente alla <b>R.C. Postuma del riparatore di veicoli e natanti</b>, non sono indennizzabili i danni:<br/> a) da interruzione o sospensione di attività;<br/> b) da mancato uso o disponibilità dei veicoli o dei natanti;<br/> c) dovuti a difetto originario dei prodotti per i quali deve rispondere il fabbricante.</p> <p>Sono comunque esclusi i danni dovuti a difetto originario dei programmi stessi e/o errori nella scrittura del software (c.d. "bugs") per i quali deve rispondere il produttore del veicolo o natante oppure il fornitore delle componentistiche dei sistemi elettronici hardware e/o software.</p>  |
| <p><b>Esclusioni Garanzie Opzionali R.C. Postuma</b></p>   | <p>ESTENSIONE RICERCA GUASTI (A362)<br/> Relativamente alla garanzia opzionale "Estensione ricerca guasti" sono escluse le spese di ricerca e riparazione relative a Tubi interrati.</p>   |



## Che cosa NON è assicurato?

|   |   |
|---|---|
| <b>Esclusioni R.C.O.</b>                      | <p>La garanzia R.C.O. non è valida:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>per le malattie professionali (assicurabili con la garanzia "R.C. Malattie professionali (RCMP)");</li><li>per i danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;</li><li>per i danni derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;</li><li>per i danni di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;</li><li>per i danni derivanti da campi elettromagnetici;</li><li>per i danni di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;</li><li>per i danni direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse.</li></ol>  |
| <b>Esclusioni R.C. Malattie Professionali</b> | <p>La garanzia R.C. Malattie professionali non opera per le richieste di risarcimento relative a:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedente-mente indennizzata o indennizzabile;</li><li>malattie professionali conseguenti:<ol style="list-style-type: none"><li>all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;</li><li>alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dell'Assicurato o dei rappresentati legali dell'impresa.</li></ol></li></ol> <p>La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>malattie professionali derivanti da campi elettromagnetici;</li><li>malattie professionali di qualsiasi natura connesse o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto, silicio e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto, silicio e prodotti derivati;</li><li>malattie professionali derivanti dall'utilizzo di prodotti o componenti geneticamente modificati;</li><li>malattie professionali connesse a contagio da virus HIV e sindrome di Creutzfeld-Jacobs (BSE);</li><li>malattie professionali derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;</li><li>malattie professionali imputabili a fumo attivo o passivo;</li><li>malattie provocate da reali o presunti comportamenti vessatori in genere negli ambienti di lavoro posti in essere da colleghi e/o superiori, quali a mero titolo esemplificativo: molestie sessuali, razziali o rivolte a disabili o molestie di altra natura; da qualsiasi tipo di discriminazione, diretta o indiretta; da mobbing.</li></ol>   |
| <b>Esclusioni R.C. Datoriale</b>              | <p>L'assicurazione non vale per le richieste di risarcimento in qualsiasi modo attribuibili a, derivanti da e/o connesse a:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>licenziamenti collettivi; sono considerati licenziamenti collettivi le risoluzioni del rapporto di lavoro che coinvolgano 5 o più lavoratori nel periodo di tempo di 120 giorni e che comporta una soppressione dei posti di lavoro conseguente a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro;</li><li>morte, lesioni personali e danni materiali;</li><li>danneggiamento e/o perdita di oggetti materiali e/o di animali, nonché a smarrimento, distruzione e/o deterioramento di denaro, di preziosi e/o di titoli di credito, nonché da furto, rapina, incendio, infedeltà dei dipendenti;</li><li>atti illeciti autorizzati, consentiti o comunque agevolati dai soci, associati o consorziati dell'impresa Contraente che hanno concorso alla promozione della richiesta di risarcimento;</li><li>fatti dolosi e/o all'indebita percezione di utilità, vantaggi e/o compensi da parte di chiunque, ivi inclusi gli Assicurati, l'impresa Contraente, le eventuali società controllate e/o le società partecipate, anche indirettamente dall'impresa Contraente;</li><li>atti illeciti nella gestione di rapporti di lavoro relativi a società controllate e/o società partecipate dall'impresa Contraente o nella gestione di rapporti di lavoro relativi alla costituzione o acquisizione di nuove società controllate (o di quote di società partecipate);</li><li>l'esercizio, da parte dell'impresa Contraente e/o degli Assicurati, di qualsiasi attività professionale, servizi o consulenze rese a Terzi, e/o a qualsiasi atto, errore od omissione relativi a tali servizi o consulenze anche inerenti alla attività della Contraente, delle eventuali società controllate e/o partecipate;</li><li>omesse o errate dichiarazioni fiscali e tributarie, versamento di imposte, tasse, contributi di ogni tipo ivi compresi quelli previdenziali e assistenziali;</li><li>multe, sanzioni e penalità in genere, di qualsiasi natura ed a chiunque inflitte;</li><li>procedimenti giudiziari o arbitrali, procedimenti di mediazione o altri procedimenti promossi dinnanzi ad autorità legalmente riconosciute, i quali siano stati avviati in data antecedente la data di effetto dell'assicurazione;</li></ol> |



## Che cosa NON è assicurato?

|  |  |
|--|--|
| <b>Esclusioni<br/>R.C. Datoriale</b>   | <ol style="list-style-type: none"><li>11) qualunque fatto o circostanza, situazione, operazione, evento o atto illecito noto agli Assicurati o all'impresa Contraente e/o alle eventuali società controllate e/o alle società partecipate e/o comunicato ad altro assicuratore prima della data di effetto della presente polizza;</li><li>12) violazione di norme in vigore in qualunque giurisdizione in materia di doveri e responsabilità dei gestori di piani pensionistici, fondi pensione, fondi di previdenza e assistenza e/o fondi che prevedano altri benefici per i dipendenti;</li><li>13) l'esercizio da parte degli Assicurati di qualsiasi attività, incarico e/o funzione in seno a soggetti diversi dall'impresa Contraente (anche se relativi a incarico e/o funzione in società controllate e/o dalle società partecipate);</li><li>14) responsabilità amministrativa o amministrativo-contabile per danno erariale;</li><li>15) responsabilità personali e/o solidali gravanti ai sensi di legge sui soggetti che hanno assunto obbligazioni in nome e/o per conto di associazioni non riconosciute;</li><li>16) frodi in danno dell'impresa Contraente (o di società controllate e/o partecipate);</li><li>17) qualsiasi tipo di molestie sessuali, razziali o rivolte ai disabili, qualsiasi tipo di vessazione negli ambienti di lavoro, qualsiasi tipo di discriminazione, diretta o indiretta, mobbing, qualora gli atti illeciti (colposi o dolosi) siano imputabili a persone che ricoprono la funzione di: amministratore unico, direttore generale, amministratore di fatto o, qualora tali atti illeciti (colposi o dolosi), siano stati autorizzati, consentiti o comunque agevolati dai soci, associati o consorziati dell'impresa Contraente;</li><li>18) atti compiuti dall'Assicurato successivamente alla promozione dell'azione di responsabilità da parte della Contraente, delle eventuali società controllate e/o partecipate, dei loro creditori sociali, nonché di Terzi, ovvero successivamente alla denuncia del sospetto di irregolarità nell'adempimento dei doveri dei componenti gli organi di amministrazione (art. 2409 C.C. e disposizioni analoghe), ovvero successivamente al verificarsi di una causa di scioglimento della società (art. 2484 C.C. e disposizioni analoghe) o alla data in cui sia presentata istanza o domanda di ammissione a qualsiasi procedura concorsuale, comprese quelle di fallimento, di con-cordato preventivo, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.</li></ol> <p>L'assicurazione non vale per le richieste di risarcimento derivanti da persone legate agli amministratori (amministratore unico, direttore generale, amministratore di fatto) o ai soci a responsabilità illimitata dell'impresa Contraente, da vincoli di parentela entro il secondo grado e/o da rapporti di convivenza.</p> |
| <b>Esclusioni<br/>R.C. limitata alla<br/>sola proprietà<br/>del Fabbricato</b> | <p>Relativamente alla garanzia "R.C. Proprietà del Fabbricato", ferme le esclusioni previste dall'articolo "R.C.T. - Esclusioni", non sono indennizzabili i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) derivanti: da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;</li><li>2) derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.</li></ol>  |
| <b>Esclusioni<br/>Tutela Legale</b>  | <p style="text-align: center;"><b>Che cosa non è assicurato Sezione F - TUTELA LEGALE</b></p> <p>La garanzia è esclusa per:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;</li><li>2) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;</li><li>3) materia fiscale e tributaria e materia amministrativa, salvo quanto espressamente previsto nella garanzia Difesa penale;</li><li>4) controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei, in genere;</li><li>5) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicata in polizza;</li><li>6) controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;</li><li>7) controversie relative alle operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività per le quali sia necessaria la concessione edilizia;</li><li>8) controversie relative a contratti di leasing immobiliare;</li><li>9) vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;</li><li>10) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;</li><li>11) controversie per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a 500,00 euro (1.000,00 euro per il Pacchetto Sicurezza);</li><li>12) controversie aventi oggetto comportamenti antisindacali (come previsto dall'art. 28 della Legge n. 300/1970) o licenziamenti collettivi;</li><li>13) controversie relative a rapporti fra soci e/o amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;</li><li>14) controversie relative al recupero crediti;</li><li>15) controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;</li><li>16) controversie di natura contrattuale con fornitori di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dall'Assicurato/azienda contraente;</li><li>17) controversie di natura contrattuale con i clienti relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato/azienda contraente.</li></ol> <p>Sono inoltre escluse le spese:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>18) per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato;</li><li>19) non espressamente richiamate tra le voci dell'articolo "Soggetti assicurati/Oneri assicurati".</li></ol> <p>L'assicurazione è valida per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi in Italia, San Marino e Città del Vaticano e di cui risulti competente a decidere l'Autorità Giudiziaria italiana.</p>  |



## Che cosa NON è assicurato?

|  |   |
|--|---|
| <b>Esclusioni<br/>Uso fraudolento di<br/>mezzi di pagamento<br/>aziendali</b>                    | <p style="text-align: center;"><b>Che cosa non è assicurato Sezione G - CYBER RISK</b></p> <p>Sono in ogni caso esclusi dalla copertura "Uso fraudolento di mezzi di pagamento aziendali", i danni causati da:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) utilizzo fraudolento operato dai soggetti assicurati e dai dipendenti del Contraente/Assicurato;</li><li>2) utilizzi fraudolenti avvenuti a seguito di ritardo non giustificabile di blocco dei mezzi di pagamento e carta sim, ad opera del Contraente/Assicurato;</li><li>3) phishing.</li></ol> <p>Rimane sempre escluso qualsiasi Danno Cyber così come indicato all'Art. 15 – "Esclusioni Cyber e Dati - Property" delle Norme comuni che regolano l'assicurazione</p> <p>Inoltre, non sono coperti i danni causati da utilizzo fraudolento conseguente a:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4) Furto causato da negligenza dell'Assicurato (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la sottrazione da abbigliamento e vestiti che non siano indossati all'Assicurato al momento del sinistro, es. giacca appoggiata sulla sedia o in guardaroba, ecc., la sottrazione da borse e bagagli in genere, se non portati dall'Assicurato);</li><li>5) Furto avvenuto all'interno di un autoveicolo ad eccezione delle seguenti ipotesi:<ul style="list-style-type: none"><li>- Furto all'interno di autoveicolo chiuso a chiave e situato in un parcheggio regolarmente custodito di cui si possa provare la sosta attraverso lo scontrino del parcheggio presso cui è stato lasciato o in rimessa presso garage privato;</li><li>- Furto con effrazione avvenuto in luogo adibito al parcheggio dell'autoveicolo, custodito o meno, purché a pagamento e in area delimitata da muro di cinta o transennamento fisso, e per il quale l'Assicurato sia in grado di esibire una ricevuta di pagamento ovvero avvenuti in luoghi o edifici non di pubblico accesso;</li><li>- Furto avvenuto in auto quando quest'ultima è parcheggiata in strutture contigue ai centri commerciali purché l'Assicurato sia in grado di produrre un documento che certifichi la sua presenza in loco al momento del sinistro (ad esempio scontrino della spesa). L'operatività della copertura decade automaticamente negli orari di chiusura del centro commerciale;</li></ul></li><li>6) Furto commesso da persone fisiche non aventi la qualità di Terzi o commesso con la complicità di tali persone;</li><li>7) Furto tramite sola effrazione di un armadio, cassetiera, baule, anche se chiuso a chiave avvenuto in un locale od abitazione che non abbia a sua volta subito un furto con effrazione.</li></ol> <p>AXA non indennizza:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>8) le conseguenze di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione di fabbrica e di edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato non abbia alcun rapporto con tali eventi;</li><li>9) i danni causati da utilizzo fraudolento avvenuto in occasione di guerra civile o internazionale, sommossa civile, insurrezione, ribellione, rivoluzione o terrorismo o causa di forza maggiore;</li><li>10) il Furto di cellulare/smartphone e relativi accessori, consumabili, periferiche e cavi legati al funzionamento del telefono cellulare/smartphone (caricabatteria, batterie, Kit viva voce, auricolare ed in generale tutti gli accessori connessi al telefono cellulare/ smartphone).</li></ol> |
| <b>Esclusioni<br/>Tutela Legale<br/>garanzia Protezione<br/>Dati e reputazione<br/>"on-line"</b> | <p>Ferme in quanto compatibili le esclusioni generali Tutela Legale, relativamente alla garanzia Protezione Dati e reputazione "on-line" sono inoltre escluse le spese:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) relative al pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;</li><li>2) liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale);</li><li>3) per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato;</li><li>4) non espressamente richiamate tra le voci dell'articolo "Soggetti - Oneri assicurati";</li><li>5) di natura contrattuale dell'Assicurato aventi ad oggetto il pagamento del prezzo del bene.</li></ol> <p>Sono, inoltre, escluse le controversie:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>6) di natura contrattuale e di valore inferiore a 500,00 euro;</li><li>7) nascenti da fatti che ledono la reputazione on-line, presenti su forum e/o blog (ovvero "Community chiuse");</li><li>8) aventi ad oggetto contenuto pornografico, pedopornografico, violento, discriminatorio o che violi la dignità umana.</li></ol> <p>Si specifica che sono esclusi dall'operatività della garanzia nell'ambito dell'e-commerce, gli acquisti relativi a:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>9) oggetti intangibili con valore monetario come a titolo di esempio: azioni, obbligazioni, titoli, denaro (compresi bitcoin e simili), assegni, bonds, certificati statali, francobolli, travellers cheques, biglietti per eventi di vario genere (esclusi i biglietti di viaggio);</li><li>10) medicinali, armi;</li><li>11) materiale digitale scaricato on-line;</li><li>12) beni non consegnati per cause imputabili a disservizi del vettore (es. corrieri, servizio postale);</li><li>13) acquisti effettuati tramite aste on-line.</li></ol> <p>Inoltre, si precisa che la garanzia non opera per le Controversie nei confronti dei vettori (ad es. corrieri espressi e servizi postali) designati alla consegna del bene ai clienti nel caso di e-commerce.</p> <p>L'assicurazione è valida per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi in Italia, San Marino e Città del Vaticano e di cui risulti competente a decidere l'Autorità Giudiziaria italiana.</p>   |



## Che cosa NON è assicurato?

| <b>Per tutte le sezioni di polizza</b>                        |  |
|---|--|
| <b>Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto</b> | In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.   |
| <b>Esclusione Malattie Trasmissibili</b>                      | <p style="text-align: center;"><b>Valida per la Sezione D - Danni Indiretti e per la garanzia PP - Perdita Pigioni</b></p> <p>1) La presente polizza non copre qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento di danni, costo o spesa, causata, dovuta a, risultante o derivante da, ad una malattia trasmissibile o al timore o minaccia (reale o presunta) di una malattia trasmissibile, nonché i danni, diretti, indiretti e/o consequenziali, che derivino dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione.</p> <p>2) Per "malattia trasmissibile" si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente, da qualsiasi organismo ad un altro, dove:</p> <p>2.1. il termine sostanza o agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita, un altro organismo o qualsiasi variazione di esso, sia esso considerato vivente o meno;</p> <p>2.2. il metodo di trasmissione diretto o indiretto include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas oppure tra organismi,</p> <p>e</p> <p>2.3. la malattia, la sostanza o l'agente può causare o minacciare di causare danni alla salute o al benessere umano oppure può causare o minacciare di causare danni, deterioramenti, perdita di valore o di commerciabilità o perdita di uso della proprietà.</p> |



## Ci sono limiti di copertura?

| <b>Sezione A - INCENDIO</b>   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Beni</b>   | <b>Limite di indennizzo per la partita - CONTENUTO (COI)</b>   |  |
|   | <b>Contenuto forma a Valore intero</b>   | <b>Contenuto forma a Primo Rischio Assoluto</b>  |
| Enti particolari.   | Limite del 20% della somma assicurata con il massimo di 50.000,00 euro per sinistro.   | Limite del 30% della somma assicurata con il massimo di 22.000,00 euro per sinistro.   |
| Oggetti particolari (quadri, tappeti ed oggetti d'arte).  | Limite globale del 10% della somma assicurata con il massimo di 42.000,00 euro per sinistro; con il massimo di 11.000,00 euro per singolo oggetto (o pezzo di collezione). | Limite globale del 20% della somma assicurata con il massimo di 14.000,00 euro per sinistro; con il massimo di 10.000,00 euro per singolo oggetto (o pezzo di collezione). |
| Natanti, autoveicoli, motocicli e cicli utilizzati come complementi d'arredo e/o per arredamento dei locali o vetrine dell'attività assicurata. | Limite del 15% della somma assicurata con il massimo di 30.000,00 euro per sinistro e di 15.000,00 euro per singolo veicolo/natante.                                       | Limite del 20% della somma assicurata con il massimo di 20.000,00 euro per sinistro e di 10.000,00 euro per singolo veicolo/natante.                                       |
| Merci di rischio più elevato non previste dalla categoria di attività identificata dal codice riportato in polizza.                             | Limite del 20% della somma assicurata con il massimo di 100.000,00 euro per sinistro per merci di rischio più elevato.   | Limite del 20% della somma assicurata con il massimo di 14.000,00 euro per sinistro per merci di rischio più elevato.  |
|   | Nessun indennizzo è dovuto per le merci di rischio più elevato qualora la loro esistenza sia esplicitamente esclusa nella descrizione dell'attività svolta.                |  |
| Valori.   | Limite del 10% della somma assicurata con il massimo di 6.000,00 euro per sinistro.  |  |
| Effetti personali dell'Assicurato o dei suoi addetti.   | Limite del 5% della somma assicurata con il massimo di 4.000,00 euro per sinistro comunque con il limite di 500,00 euro per singolo oggetto.                               |  |

**Ci sono limiti di copertura?**

| <b>Sezione A - INCENDIO</b>   |                    |   |  |
|---|--------------------|---|--|
| <b>Garanzia Base</b>  | <b>Scoperto</b>    | <b>Franchigia (minimo di scoperto)</b>  | <b>Limite di indennizzo</b>  |
| Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi, atti vandalici e sabotaggi (esclusi atti di terrorismo).                               | 10%                | 500,00 euro per sinistro  | Limite del 80% della somma assicurata relativa alla singola partita colpita da sinistro.   |
| Guasti cagionati dai ladri a porte e serramenti.  | -                  | -   | Limite di 1.000,00 euro sinistro.  |
| Eventi atmosferici.   | 10%                | 500,00 euro per sinistro  | -  |
| Danni materiali direttamente causati da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, ecc.                                       | 10%                | 500,00 euro per sinistro  | Limite di 16.000,00 euro sinistro/anno assicurativo.   |
| Danni materiali direttamente causati da eventi atmosferici o dalla grandine a pannelli solari e/o fotovoltaici.                           | 10%                | 500,00 euro per sinistro  | Limite di 10.000,00 euro sinistro/anno assicurativo.   |
| Sovraccarico neve   | 10%                | 2.500,00 euro per sinistro  | Limite del 50% della somma assicurata relativa alla singola partita colpita da sinistro sinistro/anno assicurativo.  |
| Accumulo di neve a grondaie, pluviali, camini, comignoli.   | -                  | 500,00 euro per sinistro  | Limite di 2.000,00 euro sinistro/anno assicurativo.  |
| Accumulo di neve a pannelli solari e/o fotovoltaici.  | -                  |   | Limite di 5.000,00 euro sinistro/anno assicurativo.  |
| Atti di terrorismo.   | 10%                | 2.500,00 euro per sinistro  | Limite del 80% della somma assicurata per singola partita, comunque col massimo di 5.000.000,00 euro per sinistro.   |
| Contenuto presso terzi e presso fiere e mostre.   | In base all'evento | In base all'evento  | Per sinistro limite del 20% della somma assicurata per il "Contenuto (COI)" col massimo di 250.000,00 euro per sinistro e con sotto-limite per stampi di 50.000,00 euro.   |
|   | -                  | 1.000,00 euro per sinistro  | Per Inondazione, alluvione e Terremoto presso fiere e mostre, se previste in polizza gli eventi catastrofici, limite del 20% della somma assicurata per il "Contenuto (COI)" col massimo di 25.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo. |
| Merci temporaneamente risposte presso l'abitazione del titolare   | -                  | -   | Limite del 5% della somma assicurata per il "Contenuto (COI)" col massimo di 5.000,00 euro sinistro/anno assicurativo.   |
| Spese di demolizione e sgombero   | -                  | -   | Limite del 20% dell'indennizzo pagabile col massimo di 30.000,00 euro per sinistro.  |
| Spese per il trasloco e ricollocamento Contenuto rimasto illeso.  | -                  | -   | Limite del 10% dell'indennizzo pagabile col massimo di 5.000,00 euro sinistro.   |
| Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione.  | -                  | -   | Limite del 10% dell'indennizzo pagabile relativo alla partita Fabbricato (FAB)   |
| Oneri di riprogettazione del Fabbricato.  | -                  | -   | Limite del 3% della somma assicurata "Fabbricato (FAB)" col massimo di 3.000,00 euro sinistro/anno assicurativo.   |
| Oneri dei periti.   | -                  | -   | Limite del 3% dell'indennizzo col minimo di 750,00 euro ed il massimo di 3.000,00 euro.  |
| Procedure concorsuali / stabilimenti inattivi: in caso di incendio, esplosione o scoppio.   | 10%                | Qualora siano previsti in polizza sia lo scoperto che la franchigia, detta franchigia si intenderà come minimo di scoperto.<br>Nessuna variazione rispetto ai limiti di indennizzo già previsti in polizza. |  |
| Procedure concorsuali / stabilimenti inattivi: in caso di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi, atti vandalici e sabotaggio. | 20%                |   |  |
| <b>Garanzie Opzionali Incendio</b>  | <b>Scoperto</b>    | <b>Franchigia</b>   | <b>Limite di indennizzo</b>  |
| LASTRE (LAS)  | -                  | 150,00 euro per sinistro  | Limite di 2.500,00 euro per singola lastra/insegna/lucernario.   |



**Ci sono limiti di copertura?**

**Sezione A - INCENDIO**

| Pacchetto A - Spargimento liquidi - Ricerca Guasti (Opzionale) |   | Scoperto   | Franchigia (minimo di scoperto)   | Limite di indennizzo  |
|--|---|--|---|---|
| PACCHETTO A  | DANNI DI NATURA ELETTRICA (Fenomeno elettrico ed elettronico) (FE)  | 10%  | 250,00 euro per sinistro*   | Somma assicurata per sinistro /anno assicurativo per Fenomeni Elettrici (FE).   |
|  | * Se in caso di sinistro risulta che i danni alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dei beni assicurati, si sono verificati senza concorso di cause esterne la garanzia Fenomeno elettrico ed elettronico opera con scoperto 10% col minimo di 1.000,00 euro per sinistro. |  |   |   |
|  | SPARGIMENTO LIQUIDI - RICERCA GUASTI (AC)   | Scoperto e minimo e relativi limiti differenziati per garanzia (vedi sotto): |   |   |
|  | • Spargimento di acqua condotta o altro liquido   | -  | 250,00 euro per sinistro  | Limite del 50% delle somme assicurate alle singole partite colpite dal sinistro, con sottolimito di 50.000,00 euro per enti posti nei piani interrati e/o seminterrati. |
|  | • Gelo  | 10%  | 250,00 euro per sinistro  | Limite di 5.000,00 euro per sinistro, con sottolimito di 2.500,00 euro per enti posti nei piani interrati e/o seminterrati.   |
|  | • Rottura di tubazioni interrate  | 10%  | 250,00 euro per sinistro  | Limite di 5.000,00 euro per sinistro, con sottolimito di 2.500,00 euro per enti posti nei piani interrati e/o seminterrati.   |
|  | • Occlusione di condutture  | 10%  | 250,00 euro per sinistro  | Limite di 5.000,00 euro per sinistro, con sottolimito di 2.500,00 euro per enti posti nei piani interrati e/o seminterrati.   |
|  | • Fuoriuscita accidentale da impianti automatici di estinzione (sprinkler)  | 10%  | 250,00 euro per sinistro  | Limite del 50% delle somme assicurate alle singole partite colpite dal sinistro.  |
|  | • Danni da dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche, silos   | 10%  | 250,00 euro per sinistro  | Limite del 20% della somma assicurata per il "Contenuto (COI)" col massimo di 5.000,00 euro per sinistro.   |
|  | • Ricerca Guasti da fuoriuscita di acqua condotta o altro liquido   | -  | 250,00 euro per sinistro  | Limite di indennizzo per annualità assicurativa indicato in scheda di polizza.  |
| • Ricerca guasti a tubi interrati                              | -   | 250,00 euro per sinistro   | Entro il limite di indennizzo annuo per ricerca guasti indicato in polizza, con il sottolimito di 1.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo. |   |
| • Ricerca guasti per garanzia gelo                             | -   | 250,00 euro per sinistro   |   |   |

| Garanzie Opzionali Incendio                              | Scoperto | Franchigia (minimo di scoperto) | Limite di indennizzo  |
|--|----------|---------------------------------|---|
| RICORSO TERZI (RT)                                       | -        | -                               | Massimale assicurato Ricorso Terzi (RT)<br>Limite di indennizzo sino al 20% del massimale stesso per danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività. |
| MERCI IN REFRIGERAZIONE (MR)                             | 20%      | 250,00 euro per sinistro        | Somma assicurata per Merci in refrigerazione (MR).  |
| BENI ALL'APERTO (incendio doloso e atti vandalici) (IDO) | 10%      | 250,00 euro per sinistro        | Somma assicurata per sinistro/anno assicurativo per BENI ALL'APERTO (incendio doloso e atti vandalici) (IDO).   |
| VEICOLI e/o NATANTI in riparazione o manutenzione (VT)   |          |                                 | Somma assicurata per sinistro/anno assicurativo per Veicoli e/o natanti in riparazione o manutenzione (VT).   |
| GUASTI MACCHINE al MACCHINARIO (MC)                      | 10%      | 500,00 euro per sinistro        | Somma assicurata per sinistro/anno assicurativo per GUASTI MACCHINE al MACCHINARIO (MC)   |
| PERDITA PIGIONI (PP)                                     | -        | -                               | Per il periodo di tempo necessario al ripristino dei locali affittati danneggiati, comunque con il limite di un anno.   |

| PACCHETTO B - Eventi Catastrofali (Garanzie Opzionali) |   | Franchigia   | Limite di indennizzo  |
|--|---|--|---|
| PACCHETTO B  | TERREMOTO (TERREM)<br>Forma con Franchigia              | Franchigia espressa in percentuale sulle somme assicurate "Fabbricato (FAB)" + "Contenuto (COI)", come indicato nella scheda di Polizza. | Limite massimo di indennizzo in % sulla somma assicurata indicato in scheda di Polizza per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per Sinistro e per anno assicurativo in valore assoluto indicato nella scheda di Polizza. * |
|  | INONDAZIONE, ALLUVIONE (INONDA)<br>Forma con Franchigia | Franchigia espressa in percentuale sulle somme assicurate "Fabbricato (FAB)" + "Contenuto (COI)", come indicato nella scheda di Polizza. |   |

\* Il limite massimo di Indennizzo espresso in valore assoluto indicato in Polizza è complessivo, cioè è valido, per Sinistro e per anno, per i danni materiali e diretti e per i danni indiretti (se previsti), come meglio precisato nelle clausole TERREMOTO (TERREM) o INONDAZIONE - ALLUVIONE (INONDA).

**Ci sono limiti di copertura?****Sezione A - INCENDIO**

| PACCHETTO B - Eventi Catastrofali<br>(Garanzie Opzionali) |   | Scoperto col minimo  | Limite di indennizzo   |
|---|---|--|--|
| PACCHETTO B)  | TERREMOTO (TERREM)<br>Forma con Scoperto              | Scoperto 10% (o altra diversa percentuale indicata nella scheda di polizza) con minimo per Sinistro come indicato nella scheda di Polizza. | Limite massimo di indennizzo in % sulla somma assicurata indicato in scheda di Polizza per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per Sinistro e per anno assicurativo in valore assoluto indicato nella scheda di Polizza.* |
|   | INONDAZIONE, ALLUVIONE (INONDA)<br>Forma con Scoperto | Scoperto 10% (o altra diversa percentuale indicata nella scheda di polizza) con minimo per Sinistro come indicato nella scheda di Polizza. |  |

\* Il limite massimo di Indennizzo espresso in valore assoluto indicato in Polizza è complessivo, cioè è valido, per Sinistro e per anno, per i danni materiali e diretti e per i danni indiretti (se previsti), come meglio precisato nelle clausole TERREMOTO (TERREM) o INONDAZIONE - ALLUVIONE (INONDA).

| Estensioni Incendio (ESTG)<br>(Clausole Opzionali)   | Scoperto   | Franchigia<br>(minimo di scoperto) | Limite di indennizzo   |
|--|--|------------------------------------|--|
| CA2 - DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI PER COSE ALL'APERTO  | -  | 250,00 euro per sinistro           | Limite di 2.500,00 euro per sinistro/anno assicurativo.  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Tende per esterno</li> <li>Arredamento e giochi all'aperto per esterno</li> </ul> | 10%  | 500,00 euro per sinistro           | Limite di 5.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.  |
| FAA - DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI A FABBRICATI APERTI DA UNO O PIÙ LATI  | 10%  | 250,00 euro per sinistro           | Limite di 20.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.   |
| IMT - MERCI, ATTREZZI e UTENSILI TRASPORTATI   | -  | -                                  | Limite del 20% delle somme assicurate per il "Contenuto (COI)" con il limite di 3.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.  |
| MAI1 - MERCI IN AUMENTO (Stagione Estiva dal 1/06 al 15/09)  | Eventuale franchigia o scoperto e relativo minimo, se previsti dall'evento indennizzabile. |                                    | Limite di 30.000,00 euro, a Primo Rischio Assoluto per sinistro/anno assicurativo in aumento alle Merci facenti parte del "Contenuto (COI)" a Valore Intero, per gli eventi indennizzabili a termini della Sezione A - Incendio. |
| MAI2 - MERCI IN AUMENTO (Stagione Natalizia dal 15/09 al 31/12)  |  |                                    |  |
| SD30 - SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO in aumento   | -  | -                                  | Limite di 30.000,00 euro, a Primo Rischio Assoluto, per sinistro/anno in aumento al limite previsto dalla garanzia base. Sottolimito di 10.000,00 euro per operazioni di bonifica del suolo.                                     |
| ALL10 - ALLAGAMENTO  | 10%  | 2.500,00 euro per sinistro         | Limite massimo di 10.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo, col sottolimito massimo per sinistro di 2.500,00 euro per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati.   |

**Sezione B - FURTO e RAPINA - Garanzia Base**

| Beni   | Limite di indennizzo per la partita - CONTENUTO FURTO   |
|--|---|
| Quadri, tappeti ed oggetti d'arte.   | Limite del 10% della somma assicurata con il massimo di 10.000,00 euro per singolo oggetto  |
| Merci di rischio più elevato non previste dalla categoria di attività identificata dal codice riportato in polizza (comprese cose assicurate contenenti rame, oro e/o metalli preziosi). | Limite del 10% della somma assicurata con il massimo di 10.000,00 euro per merci di rischio più elevato. Nessun indennizzo è dovuto per le merci di rischio più elevato qualora, la loro esistenza sia esplicitamente esclusa nella descrizione dell'attività svolta. |
| Natanti, autoveicoli, motocicli e cicli utilizzati come complementi di arredo e/o per arredamento dei locali o vetrine.  | Limite del 15% della somma assicurata con il massimo di 15.000,00 euro per sinistro e di 10.000,00 euro per singolo veicolo o natante.  |
| Valori.  | Limite del 10% della somma assicurata con il massimo di 3.000,00 euro. Raddoppio dei suddetti limiti per i valori custoditi in cassaforte a muro o di peso superiore a 200 kg. I due limiti non sono cumulabili tra loro.   |
| Effetti personali dell'Assicurato o dei suoi addetti.  | Limite del 5% della somma assicurata con il massimo di 3.000,00 euro per sinistro, comunque con il limite di 500,00 euro per singolo oggetto.   |

**Ci sono limiti di copertura?****Sezione B - FURTO e RAPINA - Garanzia Base**

| <b>Garanzia Base</b>   | <b>Importo liquidabile e/o franchigia</b>  | <b>Limite di indennizzo</b>   |
|--|--|---|
| Guasti cagionati dai ladri e furto fissi e infissi.  | -  | Limite di 3.000,00 euro per sinistro  |
| Atti vandalici.  | -  | Limite del 10% della somma assicurata per il "Contenuto Furto (COF)" col massimo di 3.000,00 euro per sinistro.   |
| Costo di riacquisto e operazioni di riparazione o ricostruzione enti particolari.  | Solo le spese sostenute entro 12 mesi dalla data del sinistro.   | Sino alla concorrenza del 30% della somma assicurata per il "Contenuto Furto (COF)".  |
| Spese ed onorari del perito.   | -  | Limite del 3% dell'indennizzo pagabile, col minimo di 750,00 euro e massimo di 3.000,00 euro per sinistro.  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Spese sostenute per la duplicazione di documenti personali sottratti.</li> <li>Spese di sostituzione delle serrature.</li> <li>Spese per migliorare i mezzi di chiusura.</li> <li>Spese di temporanea vigilanza.</li> </ul> | -  | Complessivamente per tutte le spese sostenute (di cui ai punti 2), 3) e 4) dell'Art. 2.5) limite di 1.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo. |
| Contenuto presso terzi.  | -  | 20% della somma assicurata "Contenuto Furto (COF)" col massimo di 10.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.  |
| Contenuto presso magazzino separato (oltre 100 metri dall'attività principale ma nello stesso Comune).   | -  | 20% della somma assicurata "Contenuto Furto (COF)" col massimo di 2.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.   |
| Contenuto presso fiere e mostre.   | 80% restando il 20% a carico dell'Assicurato.  | 20% della somma assicurata "Contenuto Furto (COF)" col massimo di 10.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.  |
| Trasloco cose assicurate.  | -  | 50% della somma assicurata "Contenuto Furto (COF)" col massimo di 20.000,00 euro per sinistro   |
| Mezzi di chiusura non conformi   | 80% restando il 20% a carico dell'Assicurato.  | -   |
| Franchigia assoluta sulle Merci ad elevato rischio furto   | Franchigia pari al 10% della somma assicurata per il "Contenuto Furto (COF)" col massimo di 2.000,00 euro. | -   |
| Furto pannelli solari o impianti fotovoltaici.   | -  | 50% della somma assicurata "Contenuto Furto (COF)" col massimo di 10.000,00 euro per sinistro/anno  |
| Furto motori esterni e unità di raffreddamento di impianti al servizio dell'attività.  | 70% restando il 30% a carico dell'Assicurato.  | 50% della somma assicurata "Contenuto Furto (COF)" col massimo di 5.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.   |

**Sezione B - FURTO e RAPINA - Garanzie Base**

| <b>Garanzia Base</b>  | <b>Importo liquidabile</b>  | <b>Limite di indennizzo</b>   |
|---|---|---|
| Furto con veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato*. | 90% restando il 10% a carico dell'Assicurato.*                                  | * Se i suddetti limiti sono operanti in concomitanza con altri previsti dalla polizza l'importo liquidabile viene ridotto dall'80% al 70% (o dal 90% al 75%), in base a quanto regolato dalle specifiche limitazioni di garanzia. |
| Esistenza di procedure concorsuali*.  | 80% restando il 20% a carico dell'Assicurato.*                                  |   |
| <b>Presenza antifurto (Clausola Opzionale)</b>                              | <b>Franchigia</b>   | <b>Limite di indennizzo</b>   |
| PRESENZA DI IMPIANTO ANTIFURTO (IMA)  | Per mancato funzionamento detrazione forfettaria di 1.000,00 euro per sinistro. | -   |

**Ci sono limiti di copertura?****Sezione B - FURTO e RAPINA - Garanzie Opzionali**

| Garanzia Opzionale Furto   |  | Importo liquidabile e/o Franchigia   | Limite di indennizzo  |
|--|--|--|---|
| VEICOLI e/o NATANTI all'aperto nell'area cintata in uso all'Assicurato (VEF)   | Mezzi di chiusura conformi e chiavi veicoli regolarmente custodite         | 90% restando il 10% a carico dell'Assicurato.  | Somma assicurata (VEF) per sinistro/anno assicurativo.  |
|  | Mezzi di chiusura non conformi o chiavi veicoli non regolarmente custodite | 60% restando il 40% a carico dell'Assicurato.  |   |
|  | Furti parziali o tentato furto   | Scoperto 20% col minimo di 500,00 euro per sinistro.   | Limite di 3.000,00 euro per sinistro/ anno assicurativo.  |
| Estensioni Furto (CAF) (Clausole Opzionali)  |  | Importo liquidabile e/o Franchigia   | Limite di indennizzo  |
| GL20 - GUASTI CAGIONATI DAI LADRI in aumento   |  | -  | Limite di 3.000,00 euro per sinistro.   |
| CA3 - COSE ALL'APERTO  |  | Scoperto 20% col minimo di 250,00 euro per sinistro.<br>(se cose riposte in locali chiusi a chiave scoperto 10% col minimo di 250,00 euro per sinistro). | Limite del 10% della somma assicurata "Contenuto Furto (COF)", col massimo di 2.000,00 euro per sinistro / anno assicurativo.                                     |
| PR20 - PORTAVALORI fino a 2.000 euro   |  | 90% restando il 10% a carico dell'Assicurato.  | Fino a 2.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.  |
| PR50 - PORTAVALORI fino a 5.000 euro   |  |  | Fino a 5.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.  |
| MT - FURTO ATTREZZI E MERCI TRASPORTATE  |  | 90% restando il 10% a carico dell'Assicurato.  | Fino al 10% della somma assicurata "Contenuto Furto (COF)", col limite di 3.000,00 euro per sinistro/anno e sotto-limite di 1.000,00 euro per attrezzi e utensili |
| FEDE - FURTO CON DESTREZZA   |  | Franchigia 250,00 euro per sinistro.   | Fino a 2.000 euro per sinistro/ anno assicurativo.  |
| C828 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI   |  | Scoperto del 10% col minimo di 100,00 euro per sinistro.   | Fino al 10% della somma assicurata "Contenuto Furto (COF)", col massimo di 2.000,00 euro per sinistro / anno assicurativo   |
| C828 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI per Cod. attività: 479920 - "Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici - Esclusi preziosi". |  |  | Limite di 500,00 euro per singolo distributore automatico, con il massimo di 5.000,00 euro per sinistro   |
| FTEM - FURTO VERIFICATOSI IN OCCASIONE DI TERREMOTO  |  | Scoperto del 10% col minimo di 500,00 euro per sinistro.   | Fino al 10% della somma assicurata "Contenuto Furto (COF)", col massimo di 5.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.  |
| FES - FURTO VERIFICATOSI IN OCCASIONE DI EVENTI SOCIOPOLITICI  |  | Scoperto del 10% col minimo di 500,00 euro per sinistro.   | Fino al 10% della somma assicurata "Contenuto Furto (COF)", col massimo di 5.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.  |

**Ci sono limiti di copertura?****Sezione C - ASSISTENZA**

| <b>Prestazioni di Assistenza ai locali</b>              | <b>Limite per costo dell'uscita e della manodopera</b> | <b>Operatività</b>  |
|---|--|---|
| 1. Invio di un elettricista in caso di urgenza          | Limite di 300,00 euro per sinistro                     | Salvo diversamente indicato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera con costi a carico di AXA entro il limite di 2 sinistri per Assicurato, durante ciascun anno di validità della copertura |
| 2. Invio di un idraulico in caso di urgenza             | Limite di 300,00 euro per sinistro                     |   |
| 3. Invio di un Fabbro/Falegname                         | Limite di 300,00 euro per sinistro                     |   |
| 4. Invio di un Vetraio in caso di urgenza               | Limite di 300,00 euro per sinistro                     |   |
| 5. Invio di un Serrandista in caso di urgenza           | Limite di 300,00 euro per sinistro                     |   |
| 6. Invio di un Frigorista in caso di urgenza            | Limite di 300,00 euro per sinistro                     |   |
| 7. Fornitura temporanea di energia elettrica            | Limite di 500,00 euro per sinistro                     |   |
| 8. Servizio di segnalazione guasti                      | -  |   |
| 9. Rientro anticipato                                   | Limite di 500,00 euro per sinistro                     |   |
| 10. Ripristino attrezzature, impianti e apparecchiature | Limite di 500,00 euro per sinistro                     |   |
| 11. Recupero documenti e materiale cartaceo             | Limite di 500,00 euro per sinistro                     |   |
| 12. Invia di Guardia Giurata                            | 10 ore al giorno/massimo 15 giorni                     |   |
| 13. Ripristino dell'agibilità                           | Limite di 500,00 euro per sinistro                     |   |
| 14. Invio tecnico specializzato in disinfestazione      | Limite di 1.000,00 euro per sinistro                   | 1 evento per anno   |

*AXA non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio di AXA e AXA Assistance.*

**Sezione D - DANNI INDIRETTI**

| <b>Garanzie Danni Indiretti (Opzionali)</b>    | <b>Limite di indennizzo</b>  |   |  |
|--|--|---|--|
| INDENNITÀ AGGIUNTIVA - Forma fissa 10% (IND)   | Fino al 10% dell'indennizzo col massimo di 500.000,00 euro sinistro / anno assicurativo. |   |  |
| INDENNITÀ AGGIUNTIVA - Forma a scaglioni (INS) | 15% se l'indennizzo danni diretti è inferiore o pari a 5.000,00 euro                     |   |  |
|  | 20% se l'indennizzo danni diretti è oltre 5.000,00 euro fino a 50.000,00 euro            |   |  |
|  | 25% se l'indennizzo danni diretti è oltre 50.000,00 euro fino a 100.000,00 euro          |   |  |
|  | 30% se l'indennizzo danni diretti è superiore a 100.000,00 euro                          |   |  |
|  | in ogni caso col massimo di 500.000,00 euro sinistro/anno assicurativo.                  |   |  |
| DIARIA FERMO ATTIVITÀ (DFA)                    | <b>Importo giornaliero assicurato per inattività totale</b>                              | <b>Importo giornaliero riconosciuto per inattività parziale</b> | <b>Importo massimo riconosciuto per sinistro e per anno assicurativo (90 giorni)</b> |
|  | 250,00 euro  | 125,00 euro   | 22.500,00 euro   |
|  | 300,00 euro  | 150,00 euro   | 27.000,00 euro   |
|  | 400,00 euro  | 200,00 euro   | 36.000,00 euro   |
|  | 500,00 euro  | 250,00 euro   | 45.000,00 euro   |

**Ci sono limiti di copertura?****Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE - Garanzia Base R.C.T.**

| <b>R.C.T. Garanzia Base</b><br>(Operanti relativamente alla Garanzia base R.C.T.)   | <b>Scoperto</b>   | <b>Franchigia</b><br>(o minimo di scoperto) | <b>Limite di indennizzo</b>   |
|---|---|---|---|
| Danni alle cose di terzi che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo presso la sua attività, trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori.   | 10%   | 250,00 euro per sinistro                    | Limite di 50.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo   |
| Proprietà del fabbricato: compresi danni da spargimento d'acqua e rigurgito sistemi di scarico conseguente a rottura accidentale.   | -   | 250,00 euro per sinistro                    | -   |
| Proprietà del fabbricato: fabbricati in stato di inattività.  |   | 1.000,00 euro per danni a cose per sinistro | Limite di 500.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo  |
| Committenza lavori di straordinaria manutenzione.   | 10%   | 500,00 euro per sinistro                    | Limite di 250.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo  |
| Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato destinato ad azienda assicurata e relativo contenuto di proprietà dell'assicurato o da lui detenuto.   | -   | -   | Limite di 250.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo  |
| Danni a terzi da interruzione o sospensione di attività.  | 10%   | 1.500,00 euro per sinistro                  | Limite del 10% del massimale R.C.T., col massimo di 250.000,00 euro, per sinistro/anno assicurativo   |
| Danni da inquinamento accidentale.  | 10%   | 1.500,00 euro per sinistro                  | Limite del 5% del massimale R.C.T. col massimo di 150.000,00 euro, per sinistro/anno assicurativo   |
| Committenza auto.   | -   | 150,00 euro per sinistro                    | -   |
| R.C. personale: rivalsa INAIL per infortuni gravi a titolari e soci che svolgono attività operativa (soli casi di infortuni sul lavoro che cagionino danni da morte e/o lesioni gravi e gravissime - art. 583 Codice penale). | -   | -   | Solo per rivalsa INAIL fino a 150.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo  |
| R.C. personale - Responsabilità dall'uso per legittima difesa di armi, anche da fuoco.  | -   | 250 euro per danni a cose per sinistro      | Limite di 1.000.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo  |
| Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa.  | 10%   | 300,00 euro per veicolo                     | -   |
| Operazioni di consegna, prelievo e rifornimento - Danni a mezzi di terzi sotto carico e scarico.  | 10%   | 300,00 euro per sinistro                    | Limite di 250.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo  |
| Danni da circolazione di carrelli elevatori, mezzi di sollevamento e trasporto, macchine operatrici semoventi.  | 10%   | 250,00 euro per danni a cose per sinistro   | Limite di 100.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo  |
| Cessione di lavori in subappalto (fino al 30% del fatturato annuo totale) - Danni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti limitatamente morte o lesioni gravi o gravissime (art. 583 Codice penale).                      | -   | -   | Entro il 50% del massimale R.C.T. col massimo di 1.000.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo   |
| Smercio   | Per smercio   | -   | Entro il massimale "R.C.T. - Garanzia base", che rappresenta limite di indennizzo per sinistro/sinistro in serie/anno assicurativo.   |
|   | Per danni dovuti a vizio originario dei beni prodotti dall'Assicurato (c.d. difetto originario del prodotto) quando previsto (es. per generi alimentari di produzione propria somministrati nei locali o consegnati a consumatori finali direttamente dall'Assicurato o suoi addetti, prodotti galenici e cosmetici). |   | Entro il massimale "R.C.T. - Garanzia base", con il sotto limite di 500.000,00 euro per sinistro/sinistro in serie/anno assicurativo, per danni da difetto originario del prodotto. |
| R.C. per danni a cose indossate dai clienti (attività di bar e ristorazione, barbieri e parrucchiere).  | -   | 150 euro per sinistro                       | Limite di 2.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo  |

**Ci sono limiti di copertura?****Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE - Garanzie Opzionali R.C.T.**

| Garanzia Opzionale LAVORI PRESSO TERZI (LT) |  | Scoperto | Franchigia (o minimo di scoperto)         | Limite di indennizzo  |
|---|--|----------|---|---|
| Lavori presso terzi (LT)                    | Danni a cose di terzi trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori  | 10%      | 250,00 euro per sinistro per danni a cose | Limite per sinistro/anno assicurativo indicato in scheda di polizza polizza |
|   | Danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute in ambito lavori |          |   | Limite per sinistro indicato in tabella Lavori presso terzi                 |
|   | Danni a condutture ed impianti sotterranei   |          |   | Sotto limite per sinistro indicato in tabella Lavori presso terzi           |
|   | Danni da furto cagionato a terzi da persone che si siano avvalse di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato            | 10%      | 500,00 euro per sinistro per danni a cose | Limite di 50.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo                     |

**Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE - Estensioni R.C.T. (CORC) e Garanzie di Settore (RCSET)**

| Estensioni R.C.T. (CORC) e Garanzie di Settore (RCSET) (Clausole Opzionali) |   | Scoperto | Franchigia (o minimo di scoperto)                               | Limite di risarcimento   |
|---|---|----------|---|--|
| SME - SMERCIO PLUS  | Smercio presso mercati ambulanti  | -        | -   | Per danni da difetto originario del prodotto limite di 500.000,00 euro per sinistro/ anno assicurativo/ sinistro in serie  |
|   | Smercio Business to Business  | 10%      | 2.500,00 euro per sinistro                                      | Limite di 300.000,00 euro per sinistro/ anno assicurativo/sinistro in serie  |
| E707 - DANNI A COSE DI TERZI MOVIMENTATE                                    |   | 20%      | 750,00 euro per sinistro  | Limite di 100.000,00 euro, per sinistro/anno assicurativo  |
| E444 - COSE PORTATE DAI CLIENTI   |   | 10%      | 150,00 euro per cliente danneggiato (o stesso nucleo familiare) | Limite di 5.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo Elevato a 10.000,00 euro per sinistro/ anno assicurativo per negozi e attività bar e ristorazione.  |
| E445 - COSE CONSEGNATE DAI CLIENTI - LAVANDERIE                             |   | 10%      | 150 euro per cliente danneggiato (o stesso nucleo familiare)    | Limite del 3‰ (pro mille) del massimale danni a cose assicurato R.C.T. per sinistro/ anno assicurativo. Massimo singolo capo 500 euro.   |
| PCV - PROVA E COLLAUDO VEICOLI  |   | 20%      | 500,00 euro per Sinistro  | Limiti per Sinistro/anno assicurativo:<br>- 20.000,00 euro in caso di collisione con veicolo identificato durante la prova o collaudo o in caso di incendio verificatosi durante la prova o collaudo;<br>- 5.000,00 euro qualora i danni siano imputabili ad altra causa (es. uscita di strada). |
| DVC - DANNI A VEICOLI A MOTORE DI TERZI IN CONSEGNA O CUSTODIA              | Danni a veicoli a motore di terzi in consegna o custodia  | 10%      | 250,00 euro per Sinistro  | Limite 5% del massimale assicurato "R.C.T. Garanzia Base" per sinistro/anno assicurativo, ridotto per danni da incendio a 5.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.  |
|   | Danni alle centraline elettroniche  | 10%      | 250,00 euro per Sinistro  | Limite di 1.000,00 euro per danni alle centraline elettroniche per sinistro/anno assicurativo.   |
|   | Per i danni subiti dagli autoveicoli di terzi sui quali si eseguono i lavori di lavaggio automatico soltanto se il danno è causato da guasto o malfunzionamento dell'impianto di lavaggio automatico stesso | -        | 1.000,00 euro per ogni veicolo danneggiato                      | Limite di 5.000,00 euro per sinistro e di 10.000,00 euro per anno assicurativo.  |



Ci sono limiti di copertura?

**Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE - R.C. Postuma (RCP)**

| Garanzia 1. R.C. Postuma dell'installatore e manutentore - (Opzionale)   |  | Scoperto             | Franchigia (o minimo di scoperto)   | Limite di risarcimento  |
|--|--|----------------------|---|---|
| <b>Postuma dell' installatore e manutentore</b>  | <p><b>1. R.C. Postuma installatore e manutentore di cose in genere</b></p> <p><i>Termine massimo per la denuncia 2 anni dalla data di ultimazione dei lavori, in vigenza temporale di polizza.</i></p> <p>Danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dalle cose montate, installate o oggetto dei lavori di manutenzione, riparazione o modifica dopo l'ultimazione dei lavori.</p>  | 10% per danni a cose | 250,00 euro per sinistro per danni a cose<br><br>3.000,00 euro per sinistro per danni da interruzione e sospensione di attività | <p>Massimale R.C.T. per sinistro/ anno assicurativo, con sottolimito del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% del massimale R.C.T., per danni a persona;</li> <li>• 10% del massimale R.C.T. per danni a cose;</li> <li>• 5% del massimale R.C.T., danni da interruzione o sospensione di attività.</li> <li>• Limite di 5.000,00 euro per sinistro/ sinistro in serie/ anno assicurativo, per danni conseguenti ad errore di progettazione di impianti (previsti dal D.M. n. 37/2008) o per errori commessi nel settaggio o reinstallazione di programmi di apparecchi o impianti di domotica civile.</li> </ul> |
|  | <p><b>1.B. R.C. Postuma installatore di impianti, manutentore o riparatore di impianti previsti dal D.M. n. 37/2008</b> (e Legge n. 46/1990)</p> <p><i>Termine massimo per la denuncia 10 anni dalla data di ultimazione dei lavori, in vigenza temporale di polizza.</i></p>  |                      |   |   |
| Garanzia 2. R.C. Postuma del riparatore di veicoli (o natanti) (Opzionale)   |  | Scoperto             | Franchigia (o minimo di scoperto)   | Limite di risarcimento  |
| <b>Postuma riparatore di veicoli (o natanti)</b>   | <p><b>2. R.C. Postuma del riparatore di veicoli (o natanti)</b></p> <p><i>Termine massimo per la denuncia fino 24 mesi dalla data di riconsegna del veicolo (o natante) al cliente, in vigenza temporale di polizza.</i></p> <p>Danni subiti e/o causati da veicoli riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione od oggetto di lavori di installazione di parti o accessori da parte dell'Assicurato, dovuti a fatti od omissioni per i quali l'Assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge.</p> | 10% per danni a cose | 250,00 euro per sinistro per danni a cose   | <p>Massimale R.C.T. per sinistro / anno assicurativo, con sottolimito del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% del massimale R.C.T., per danni a persona;</li> <li>• 10% del massimale R.C.T., per danni a cose.</li> </ul>   |
|  |  |                      |   |   |
| Garanzie Opzionali R.C. Postuma (Clause Opzionali)   |  | Scoperto             | Franchigia (o minimo di scoperto)   | Limite di risarcimento  |
| Estensioni limiti - ATTIVITÀ PREGRESSA (A360) qualora l'Assicurato non documenti altra precedente assicurazione R.C. Postuma |  | -                    | 5.000,00 euro per sinistro  | Limite di 25.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo   |
| ESTENSIONE ALL'ATTIVITÀ DELLE DITTE SUBAPPALTATRICI (A361)   |  | Come R.C. Postuma    | Come R.C. Postuma   | Limiti come garanzia R.C. Postuma   |
| ESTENSIONE RICERCA GUASTI (A362)   |  | -                    | 300,00 euro per sinistro  | Limite di 2.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo  |

**Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE - Garanzia R.C.O.**

| Garanzia R.C.O. (Opzionale)                                  | Franchigia  | Limite di risarcimento  |
|--|---|---|
| Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro. (R.C.O.) | Danni ai sensi del Codice Civile per ogni infortunato una franchigia sull'invalidità permanente di 2.500,00 euro. | Massimale R.C.O. per sinistro e per persona assicurati indicati in scheda di polizza. |

**Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE - R.C. Malattie Professionali (RCMP)**

| Garanzia R.C. Malattie Professionali (Opzionale) | Franchigia                | Limite di risarcimento  |
|--|---------------------------|---|
| R.C. Malattie Professionali. (RCMP)              | 5.000,00 euro per persona | Massimale indicato in scheda di polizza per sinistro/per persona. |

**Ci sono limiti di copertura?****Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE - R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (RCS)**

| <b>R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (RCS)</b><br>(Garanzia opzionale alternativa alla R.C.T.-Garanzia Base)                        | <b>Scoperto</b> | <b>Franchigia (o minimo di scoperto)</b>  | <b>Limite di risarcimento</b>  |
|--|-----------------|---|--|
| Proprietà del Fabbricato: compresi danni da spargimento d'acqua e rigurgito sistemi di scarico.  | -               | 250,00 euro per sinistro                  | -  |
| Proprietà del fabbricato: Fabbricati in stato di inattività.   | -               | 1.000 euro per sinistro per danni a cose  | Limite di 500.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo   |
| Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio del Fabbricato.  | -               | -   | Limite di 500.000,00 euro per sinistro.<br>Limite per anno assicurativo pari al 50% del massimale "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (RCS)".          |
| <b>Estensioni R.C.T. richiamate per R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (RCS)</b><br>(Garanzie operanti unitamente alla garanzia RCS) | <b>Scoperto</b> | <b>Franchigia (o minimo di scoperto)</b>  | <b>Limite di risarcimento</b>  |
| Committenza di lavori di straordinaria manutenzione.   | 10%             | 500,00 euro per sinistro per danni a cose | Limite di 250.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo   |
| Danni a terzi da interruzione o sospensione di attività.   | 10%             | 1.500,00 euro per sinistro                | Limite del 10% del massimale per danni a cose "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (RCS)" col massimo di 250.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo |
| Danni da inquinamento accidentale.   | 10%             | 1.500,00 euro per sinistro                | Limite del 5% del massimale per danni a cose "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (RCS)" col massimo di 150.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo  |
| Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa.   | 10%             | 300,00 euro per veicolo                   | -  |

**Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE - R.C. DATORIALE**

| <b>Garanzia R.C. Datoriale (DAT)</b><br>(Opzionale) | <b>Limite di risarcimento</b>  |
|---|--|
| R.C. Datoriale                                      | Massimale assicurato R.C. Datoriale valido per tutte le perdite patrimoniali derivanti da tutte le richieste di risarcimento presentate nei confronti dell'impresa Contraente e/o di tutti gli Assicurati nello stesso periodo di durata dell'assicurazione. |

**Sezione F - TUTELA LEGALE**

| <b>Garanzia Tutela Legale</b>                     | <b>Limite di Indennizzo</b>  |
|---|--|
| TUTELA LEGALE - Garanzia Base (TL)                | Massimale per sinistro<br>TL - "Tutela Legale - Garanzia base"<br>indicato in scheda di polizza. |
| Garanzia Opzionale Estensione Pacchetto Sicurezza |  |

**Sezione G - CYBER RISK**

| <b>Garanzia Uso fraudolento di mezzi di pagamento aziendali (UF)</b> | <b>Limite di indennizzo</b>   |
|--|---|
| Uso fraudolento di mezzi di pagamento aziendali (UF)                 | <b>Se la banca o l'ente emittente della carta rimborsano l'Assicurato:</b><br>massimo 150,00 euro per carta e 1.800,00 euro per anno assicurativo.  |
|  | <b>Se la banca o l'ente emittente della carta non rimborsano l'Assicurato:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• limite di 2.000,00 euro per carta di credito e carta prepagata per giorno;</li> <li>• limite di 500,00 euro per carta di debito per giorno;</li> <li>• limite di 2.000,00 euro per conto corrente on line per giorno;</li> </ul> il massimale in ogni caso non può superare il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato in polizza per UF - "Uso fraudolento di mezzi di pagamento aziendali" (tale limite si intende di 4.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo). |



## Ci sono limiti di copertura?

### Sezione G - CYBER RISK

| Garanzia Protezione dati e reputazione "on line" (T1)   | Massimale per sinistro  |
|---|---|
| TUTELA LEGALE -<br>Protezione dati e reputazione "on line" (TL1)  | Massimale per sinistro assicurato<br>TL1 - "Protezione dati e reputazione "online"  |
|   | Per attività di consulenza in sede penale finalizzata alla proposizione di querela da parte dell'Assicurato sotto limite di 1.500,00 euro per sinistro/evento.  |
|   | Per intervento di un perito tecnico informatico per attività di Flooding sotto limite di 2.000,00 euro per evento (3 contenuti lesivi su unica piattaforma web o stesso contenuto lesivo su 3 piattaforme web diverse). |
| Garanzia Assistenza Informatica (ASS2)  | Operatività   |
| 1. Ripristino dell'operatività dell'Apparato digitale "Office" e dell'apparato Digitale "Mobile"  | Massimo 2 interventi per anno sugli Apparati Digitali "Office" e 2 interventi per anno sugli Apparati Digitali "Mobile"   |
| 2. Ripristino dell'operatività della Rete Dati  |   |
| 3. Intervento a seguito di virus (sull'Apparato digitale "Office" e sull'apparato Digitale "Mobile")  |   |
| <i>Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza informatica, AXA Assistance non sarà tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.</i> |   |



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Cosa fare in caso di sinistro?</b> | <b>Denuncia di sinistro</b>  |
|                                       | <p><b>Per le Sezioni A - Incendio e B - Furto e Rapina:</b> il Contraente o l'Assicurato deve, in caso di sinistro, dare avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.</p> <p>La denuncia di sinistro deve contenere le circostanze e l'importo approssimativo del danno e se possibile l'elenco dei beni distrutti, danneggiati o rubati con l'indicazione del rispettivo valore, la data, il luogo e l'ora in cui il sinistro si è verificato ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.</p> <p>Il Contraente o l'Assicurato devono in caso di sinistro incendio o presumibilmente doloso, esplosione o scoppio, furto, rapina, estorsione o scippo, farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo; copia di tale denuncia deve essere trasmessa all'Agenzia o ad AXA. Le spese sostenute per le spese di salvataggio sono a carico di AXA nei limiti di quanto previsto all'art. 1914 C.C.</p> <p>Il Contraente o l'Assicurato devono altresì conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato da AXA di stimare il danno, i beni non rubati o rimasti illesi nonché conservare, sino ad avvenuta liquidazione, le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro senza avere diritto ad indennizzo.</p>   |
|                                       | <p><b>Per i Danni Indiretti</b> (garanzie: Perdita Pigioni; Indennità Aggiuntiva - Forma fissa al 10% e Forma a scaglioni) la denuncia di sinistro presentata per i danni materiali diretti, si intende valida anche per la garanzia danni indiretti.</p> <p><b>Per la garanzia Fermo Attività:</b> in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.; eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo l'interruzione o la riduzione dell'attività. Il Contraente o l'Assicurato, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo: 1) per il Fermo attività conseguente a danni indennizzabili dalla Sezione A Incendio: deve tenere a disposizione, tanto dei periti incaricati quanto dei liquidatori di AXA, la documentazione contabile (che possa essere ragionevolmente richiesto dai periti incaricati e/o dai liquidatori di AXA ai fini delle loro indagini e verifiche; 2) per il Fermo attività conseguente a infortunio: deve far pervenire la documentazione del pronto soccorso e la cartella clinica completa relativa al ricovero ed ogni altro documento attinente alla liquidazione del sinistro.</p>  |
|                                       | <p><b>Per le garanzie di Responsabilità Civile:</b> il Contraente e/o Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'Agenzia o ad AXA entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, la data, il luogo e le cause del sinistro nonché, se noti, i dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel sinistro compresi gli eventuali testimoni nonché l'indicazione delle eventuali Autorità intervenute (ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno).</p> <p><b>Per la garanzia R.C. Postuma:</b> fermo quanto sopra previsto per le garanzie di Responsabilità Civile, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, da quando ne è venuto a conoscenza, senza ritardo ad AXA la richiesta di risarcimento a lui rivolta e di inoltrare, con la massima tempestività, le notizie ed i documenti in suo possesso al momento della denuncia di sinistro e quelli ottenuti successivamente.</p> <p><b>Per la garanzia R.C. Malattie Professionali:</b> fermo quanto sopra previsto per le garanzie di Responsabilità Civile, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare ad AXA, tempestivamente da quando ne è venuto a conoscenza, l'insorgenza di una malattia professionale o eventuali circostanze o situazioni che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria e di far seguito con notizie, documenti e atti relativi al caso denunciato.</p> |



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Cosa fare in caso di sinistro?</b> | <p><b>Denuncia di sinistro: per le garanzie R.C. Datoriale:</b> in caso di richiesta di risarcimento, l'impresa Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto ad AXA entro 3 giorni (art. 1913 C.C.). L'impresa Contraente e/o l'Assicurato/i devono fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno (art. 1914 C.C.). Se l'impresa Contraente o l'Assicurato vengono a conoscenza di circostanze che potrebbero ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento, essi dovranno tempestivamente comunicare ad AXA mediante raccomandata A.R. tali circostanze, precisando le ragioni per le quali si prevede che ne possa derivare una richiesta di risarcimento e fornendo dettagli in merito ad eventuali atti illeciti, date, luoghi, fatti e persone o enti coinvolti, nonché una stima della potenziale perdita patrimoniale.</p> <p>Si intende equiparata ad una raccomandata con ricevuta di ritorno la comunicazione inviata tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC).</p>   |
|                                       | <p><b>Per la garanzia Uso fraudolento dei mezzi di pagamento aziendali</b></p> <p>In caso di Sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve presentare denuncia penale all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro le 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, successivamente, comunicare l'accaduto ad AXA entro il termine di 3 giorni, specificando i fatti e l'importo del Danno, risultanti dalle evidenze di cui sia in possesso.</p> <p>La denuncia assicurativa del Sinistro, formulata per iscritto dal Contraente o dall'Assicurato o i suoi aventi causa, deve essere corredata della seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• copia della denuncia penale circostanziata presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia;</li><li>• nel caso in cui l'Assicurato abbia ottenuto il blocco delle carte di pagamento o del conto corrente online, dichiarazione di esecuzione rilasciata dalla banca o dall'emittente del mezzo di pagamento, attestante ora e data in cui è stato effettivamente eseguito il blocco medesimo;</li><li>• copia dell'estratto conto bancario o della carta di pagamento con evidenza degli importi esposti nella denuncia penale ed oggetto di contestazione di addebito presentata alla Banca od all'emittente il mezzo di pagamento;</li><li>• lettera di mancato rimborso da parte della Banca o Ente emittente;</li><li>• estremi del conto corrente ove effettuare la liquidazione del Danno.</li></ul> |
|                                       | <p><b>Assistenza diretta/in convenzione - Società di salvataggio:</b> Relativamente alle Sezioni A - Incendio, B - Danni Indiretti, D - Guasti macchine/Danni alle apparecchiature elettroniche, AXA, in caso di Sinistro indennizzabile, potrà proporre al Contraente e/o Assicurato di avvalersi dell'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post-sinistro volti a limitare o evitare l'aggravamento del danno, in seguito all'accordo tra AXA e uno dei seguenti partner:</p> <p>BELFOR Italia S.r.l – sede legale: Corso di Porta Vittoria, 18 - 20122 Milano; sede operativa: Via Giovanni XXIII, 181 – 21010 Cardano al Campo (VA);</p> <p>PER S.p.A. - sede legale: Via Giuseppe Di Vittorio, 61 - 20068 Peschiera Borromeo (MI);</p> <p>BENPOWER - sede legale: Via Stiria - 33100 Udine (UD);</p> <p>RECOTECH - sede legale: Via dei Cairoli 49 - 50131 Firenze (FI).</p> <p>Nel corso dell'intervento, la società incaricata identificherà e coordinerà, con la collaborazione del Contraente e/o Assicurato, tutte le azioni necessarie per garantire un pronto ed efficace piano di emergenza e per limitare l'entità del danno.</p>  |
|                                       | <p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> Relativamente alle prestazioni di Assistenza si rinvia a quanto previsto al successivo riquadro "Gestione da parte di altre imprese".</p>   |
|                                       | <p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b> La gestione dei servizi di Assistenza e delle garanzie Tutela Legale è stata affidata da AXA ad Inter Partner Assistance S.A., denominata AXA Assistance - Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.</p> <p><b>Per le Prestazioni di Assistenza (Assistenza ai locali e Assistenza Informatica)</b> in caso di sinistro l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare la Centrale Operativa di AXA Assistance: Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma - Numero verde 800 / 41.33.88 (solo per l'Italia) - Tel. +39 / 06.42.11.52.19 (per chiamate dall'estero).</p> <p><b>Per la Tutela Legale</b> l'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA Assistance con la denuncia di sinistro.</p>  |
|                                       | <p><b>Consulenza Legale Telefonica:</b> Se prevista la Sezione Assistenza si precisa, inoltre, quanto segue.</p> <p>AXA Assistance, tramite la sua Centrale Operativa, offre un servizio di consulenza legale telefonica, per fornire un supporto in caso di grave crisi determinata da evento previsto dalla presente Polizza che abbia come conseguenza una interruzione o rallentamento, anche parziale, dell'attività.</p> <p>Il supporto legale potrà riguardare, a titolo esemplificativo, i seguenti ambiti: diritto societario, rapporti di lavoro con i dipendenti e con i fornitori, reclami, violazione degli accordi di fornitura o di vendita, ecc.</p> <p>A fronte della richiesta, la Centrale Operativa provvederà a far richiamare l'Assicurato per la consulenza dal Legale incaricato, nel minor tempo possibile e comunque entro 3 giorni lavorativi.</p> <p>Il costo della consulenza è a carico di AXA.</p>  |



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

|  |   |
|--|---|
| <b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>      | <p><b>Modalità di denuncia del Sinistro:</b> Ai fini della denuncia del sinistro, fermo restando i termini indicati per ciascuna Sezione di garanzia, l'Assicurato o il Contraente potrà formulare la richiesta mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• inviando mail tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'Agenzia di riferimento;</li> <li>• inviando mail tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) direttamente all'impresa al seguente indirizzo: <a href="mailto:axaassicurazioni@axa.legalmail.it">axaassicurazioni@axa.legalmail.it</a> ;</li> <li>• accedendo direttamente all'Area riservata da App My Axa o da sito <a href="http://www.axa.it">www.axa.it</a> ed aprendo il sinistro in autonomia (secondo le funzionalità previste);</li> <li>• inviando lettera raccomandata A.R. al seguente indirizzo: AXA Assicurazioni - Corso Como 17, 20154 Milano.</li> </ul> <p>In ogni caso l'agente dell'Agenzia di riferimento è sempre a disposizione per ogni evenienza e per supportare la denuncia del sinistro con le modalità più idonee.<br/>Per le garanzie di Assistenza e/o Tutela legale l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, potrà contattare la Centrale Operativa di AXA Assistance:<br/>Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma<br/>Numero verde 800 / 41.33.88 (solo per l'Italia)<br/>Tel. +39 / 06.42.11.52.19 (per chiamate dall'estero)</p>  |
| <b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>      | <p><b>Prescrizione:</b> I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2952 C.C., si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C., 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).<br/>Per le assicurazioni di responsabilità civile tale termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui l'azione legale.</p>  |
| <b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>  | <p><b>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.</b></p>   |
| <b>Obblighi dell'impresa assicuratrice</b> | <p>Per i sinistri delle Sezioni A - Incendio, B - Furto e Rapina, D - Danni Indiretti verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, AXA provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione, sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato e, in caso di sinistro furto, rapina, estorsione e scippo, dalla documentazione attestante l'esito delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino alcuno dei casi previsti dall'articolo della Sezione B - Furto e Rapina: "Esclusioni", lettere c) e d).</p> <p>In caso di sinistro relativo alla Sezione A - "Incendio", se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo della sezione incendio: "Esclusioni", lettera d). In caso di sinistro relativo alla Sezione D - "Danni Indiretti", se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento è effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra il dolo del Contraente e/o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata oppure qualcuno dei casi previsti dall'articolo della Sezione D - Danni Indiretti - "Esagerazione dolosa del danno", lettera d).</p> <p>Per le garanzie "Tutela Legale" in caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro e/o all'ammontare dello stesso (fermo quanto previsto dall'articolo "Gestione del sinistro" AXA Assistance si impegna a formulare al Contraente/Assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 60 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA Assistance; si impegna altresì a pagare al titolare dell'interesse assicurato, la somma offerta entro 20 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi".</p> |



## Quando e come devo pagare?

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Premio</b>   | <p>Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario/agente (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;</li> <li>ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).</li> </ol> <p>È consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750 euro annui per ciascun contratto.<br/>I premi devono essere pagati all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza o direttamente ad AXA. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno (salvo per eventuali polizze di durata inferiore c.d. polizze temporanee). Se concesso il frazionamento del premio in più rate (es. 2 rate semestrali), non è previsto alcun interesse di frazionamento. Se il contratto prevede l'indicizzazione, il premio di rinnovo annuale è già comprensivo dell'eventuale adeguamento / indicizzazione.<br/><b>Trattamento fiscale dei premi</b> - Il premio di polizza è sempre comprensivo delle relative imposte di assicurazione. Il contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.</p> |
| <b>Rimborso</b> | <p>In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.</p>   |



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Durata</b>      | Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula tacito rinnovo e durata annua. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione. In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.  |
| <b>Sospensione</b> | Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia nei seguenti casi: in caso di mancato o ritardato pagamento del premio (così come normato dall'articolo "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia"); in caso di trasloco (articoli "Trasloco delle cose assicurate" delle sezioni incendio e furto); come disciplinato dall'articolo furto "Esclusioni", lettera e), cioè per i danni avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi non utilizzati o incustoditi (relativamente a valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno). |



## Come posso disdire la polizza?

**Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.**



## A chi è rivolto questo prodotto?

Buon Lavoro! è un prodotto multigaranzia rivolta alle piccole realtà imprenditoriali italiane (negozi, attività artigianali e commerciali fino a 9 addetti).



## Quali costi devo sostenere?

**Costi di intermediazione:** le provvigioni relative al prodotto, differiscono in base all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza ed anche in base al numero e tipo di sezioni di garanzie sottoscritte. Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa del 24,9 % del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).

**Compensi:** il totale da pagare può essere comprensivo dell'eventuale compenso concordato con l'Agente per l'attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. L'importo del compenso è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>All'impresa assicuratrice</b> | <p>Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione devono essere preliminarmente presentati all'Ufficio Gestione Reclami secondo la seguente modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• modulo di richiesta online su sito internet <b>www.axa.it</b> "sezione Contatti".</li> </ul> <p>Sono inoltre disponibili le seguenti ulteriori modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mail: <b>reclami@axa.it</b></li> <li>• PEC: <b>reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it</b></li> <li>• Posta: AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - C.A. Ufficio Gestione Reclami - Corso Como, 17 - 20154 MILANO</li> </ul> <p>avendo cura di indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;</li> <li>• numero della polizza e nominativo del Contraente;</li> <li>• numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;</li> <li>• indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li> <li>• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</li> <li>• ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.</li> </ul> <p>Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.</p> <p>Per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.</p> |
| <b>All'IVASS</b>                 | <p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile scrivere all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42133206, PEC: <b>tutela.consumatore@pec.ivass.it</b> fornendo copia del reclamo già inoltrato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS <b>www.ivass.it</b> alla sezione "per i Consumatori - Reclami".</p>  |

| <b>COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?</b>  |  |
|--|--|
| <b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b> |  |
| <b>Mediazione</b>  | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).  |
| <b>Negoziazione assistita</b>  | Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa assicuratrice.  |
| <b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>   | <b>Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato</b> - Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> - <a href="http://www.ania.it">www.ania.it</a>   |
|  | <b>Arbitrato irrituale:</b> laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione (Norme che regolano il sinistro Sezioni A - Incendio e B - Furto e Rapina), per controversie relative alla determinazione del valore del danno che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza.<br>Per la Sezione Danni Indiretti in caso di disaccordo sull'operatività della garanzia Fermo attività e/o sul numero di giorni da riconoscere per il "Fermo attività", le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura, sia dovuto l'indennizzo ad un collegio di tre periti nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio. Questo risiede, a scelta della Parte attrice, presso la sede di AXA o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale. |
|  | <b>Per le garanzie Tutela Legale:</b> in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e AXA e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. AXA Assistance avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall'articolo: "Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)" o dall'articolo: "Disaccordo sull'operatività della garanzia Fermo Attività" o dall'articolo: "Gestione del sinistro" delle Condizioni di Assicurazione, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.   |

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

L'Area Riservata di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia. Registrarsi è facile bastano codice fiscale e numero di polizza per consultare:

- le tue coperture assicurative in essere;
- le tue condizioni contrattuali (*standard*);
- lo stato del pagamento dei tuoi premi e le relative scadenze.

My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti, scarica la App da Play Store e App Store!